



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

BOZZA

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi



INDICE

TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE	7
Articolo 1 - Oggetto	7
Articolo 2 - Finalità	7
Articolo 3 - Ambito soggettivo	8
TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	9
CAPO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE	9
Articolo 4 – Opere pubbliche di competenza della Regione	9
Articolo 5 – Procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale. Delegazione amministrativa	10
Articolo 6 - Opere pubbliche di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento	10
Articolo 7 – Assegnazione dei finanziamenti regionali agli enti locali	11
Articolo 8 – Premialità nella concessione dei contributi regionali agli enti locali	12
CAPO II - PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI	13
Articolo 9 – Studio di prefattibilità dei progetti di lavori pubblici	13
Articolo 10 - Programma triennale dei lavori pubblici	13
Articolo 11 - Elenco annuale dei lavori pubblici	17
Articolo 12 - Misure di promozione e coordinamento	18
CAPO III – INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE	18
Articolo 13 – Programma delle opere strategiche di preminente interesse regionale	18
Articolo 14 – Contenuti del Piano delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale – POSIR	19
Articolo 15 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative	19
CAPO IV – PIANO PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA NELLE OPERE PUBBLICHE	20
Articolo 16 – Piano per la qualità architettonica delle opere pubbliche	20
Articolo 17 – Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare impatto	21
CAPO V - PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI	21
Articolo 18 – Programma annuale	21



Articolo 19 - Finanziamenti regionali.....	22
TITOLO III – PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI	23
CAPO I – PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI	23
Articolo 20 - Finalità e principi	23
Articolo 21 – Misure di promozione dei giovani professionisti.	23
Articolo 22 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta.....	24
Articolo 23 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti	25
Articolo 24 - Incentivi per la progettazione e gli atti di pianificazione interni.....	25
CAPO II – PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE	27
Articolo 25 - Progettazione dei servizi e delle forniture.....	27
TITOLO IV – PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA.....	28
Articolo 26 – Principi e finalità	28
Articolo 27 - Promozione del concorso di idee e di progettazione.....	29
Articolo 28 - Obbligatorietà del concorso di progettazione	29
Articolo 29 - Promozione dei giovani professionisti nei concorsi di architettura	29
Articolo 30 - Borse di studio regionali per la qualità architettonica	30
Articolo 31 – Fondo per i concorsi di idee e di progettazione	30
Articolo 32 - Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici	31
TITOLO V – UNITA' TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI	32
Articolo 33 – Istituzione e composizione	32
Articolo 34 – Competenze della prima sezione dell'UTR.....	34
Articolo 35 – Spese di funzionamento	37
Articolo 36 - Approvazione dei progetti	37
TITOLO VI - TRASPARENZA, QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEI CONTRATTI PUBBLICI.....	38
CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI.....	38
Articolo 37 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici.....	38
Articolo 38 - Compiti dell'Osservatorio.....	39
Articolo 39 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione	42



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Articolo 40 – Sezione regionale dell’Osservatorio nazionale dei contratti pubblici.....	43
Articolo 41 - Comunicazione e trasmissione dei dati.....	44
Articolo 42 - Pubblicazioni e termini per la trasmissione dei dati e delle pubblicazioni.....	44
Articolo 43 - Realizzazione di un sistema in rete.....	45
Articolo 44 - Prezzario regionale dei lavori pubblici.....	46
Articolo 45 – Unità Tecnica regionale per il Partenariato Pubblico Privato.....	46
Articolo 46 - Rapporti con le autorità nazionali e regionali.....	47
CAPO II – ELENCHI UNICI REGIONALI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI.....	48
Articolo 47 – Elenco Unico Regionale per i servizi di ingegneria e architettura.....	48
Articolo 48 – Affidamenti diretti e misure incentivanti per i giovani professionisti.....	49
Articolo 49 – Elenco unico Regionale per i lavori pubblici.....	49
Articolo 50 - Premialità per interventi di volontariato nei lavori pubblici.....	50
Articolo 51 – Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici.....	51
CAPO III - QUALITA’ DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA E DEGLI OPERATORI ECONOMICI.....	52
Articolo 52 - Sistemi qualità e attestazione dell’attività amministrativa.....	52
Articolo 53 - Incentivi agli operatori economici per la certificazione di qualità.....	52
CAPO IV – INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....	53
Articolo 54 - Piano d’azione per gli acquisti verdi.....	53
Articolo 55 – Monitoraggio degli acquisti verdi.....	54
Articolo 56 - Promozione di acquisti verdi da parte delle stazioni appaltanti.....	55
TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’ CONTRATTUALE.....	55
CAPO I – RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	55
Articolo 57 - Nomina e requisiti.....	55
Articolo 58 - Competenze.....	59
Articolo 59 - Attività di supporto.....	60
Articolo 60 - Cumulo di funzioni nei contratti pubblici.....	60
CAPO II – UFFICIALE ROGANTE.....	61
Articolo 61 - Ufficiale rogante.....	61
Articolo 62 - Nomina.....	61
Articolo 63 - Incompatibilità.....	62



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Articolo 64 - Funzioni	63
Articolo 65 - Requisiti di validità degli atti.....	63
Articolo 66 - Adempimenti dei servizi interessati all'intervento dell'Ufficiale Rogante	64
Articolo 67 – Stipula in modalità elettronica	64
CAPO III – COMMISSIONE GIUDICATRICE	65
Articolo 68 - Commissione giudicatrice	65
Articolo 69 - Commissione giudicatrice nei concorsi di idee e di progettazione	68
CAPO IV – ATTIVITA' CONTRATTUALE E SEMPLIFICAZIONE	69
Articolo 70 – Bandi tipo, Linee guida e capitoli	69
Articolo 71 - Clausole sociali	70
Articolo 72 - Clausole ambientali	70
Articolo 73 - Qualità dei servizi di ristorazione collettiva	72
Articolo 74 - Sopralluogo	72
Articolo 75 - Controlli a campione sui requisiti	73
Articolo 76 – Fasi della procedura di affidamento	74
Articolo 77 – Criteri di aggiudicazione	75
TITOLO VIII – RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PUBBLICA	75
CAPO I - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA	75
Articolo 78 – Finalità, ambito di applicazione e articolazione	75
Articolo 79 – Funzioni e compiti	78
Articolo 80 - Norme transitorie	79
CAPO II – PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO	80
Articolo 81 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici	80
Articolo 82 - Sistema telematico di acquisto	80
Articolo 83 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto	80
CAPO III - GESTIONE COMUNE DELLE PROCEDURE	81
Articolo 84 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali	81
Articolo 85 - Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti	82
TITOLO IX - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO	82
Articolo 86 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori	82



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

Articolo 87 - Tutor di cantiere	83
Articolo 88 - Requisiti professionali del tutor di cantiere	83
Articolo 89 - Compiti del tutor di cantiere	84
Articolo 90 - Poteri del tutor di cantiere	85
Articolo 91 - Misure sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri	85
Articolo 92 - Disposizioni per la tutela del lavoro negli appalti pubblici di servizi	85
Articolo 93 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo	86
TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI.....	87
Articolo 94 - Rinvio alla normativa statale.....	87
Articolo 95 - Norme transitorie e finali.....	87
Articolo 96 - Abrogazioni.....	87
Articolo 97 - Entrata in vigore.....	88



TITOLO I - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Oggetto

1. La presente legge disciplina, nel rispetto dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, i contratti pubblici aventi ad oggetto i lavori, le forniture e i servizi, affidati dalle stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 ed eseguiti sul territorio regionale.
2. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi concernenti materie riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, della Costituzione.
3. Restano ferme le disposizioni in materia di appalti contenute in leggi regionali di disciplina di specifici settori.

Articolo 2 - Finalità

1. Le disposizioni della presente legge perseguono gli obiettivi di efficienza, efficacia, semplificazione, trasparenza e qualità del ciclo dell'appalto e sono finalizzate:
 - a) alla salvaguardia, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente naturale nonché alla sostenibilità ambientale e all'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali e alle fonti non rinnovabili o all'utilizzo dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive;
 - b) alla promozione e alla tutela della qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, intesa come esito di un coerente sviluppo progettuale che recepisca le esigenze di carattere funzionale ed estetico, poste a base della progettazione e della realizzazione dell'opera pubblica e che ne garantisca l'armonico inserimento nel paesaggio e nell'ambiente circostante;
 - c) alla introduzione di efficaci e trasparenti regole in materia di programmazione;
 - d) al rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione degli appalti, anche in relazione alle necessarie garanzie occupazionali e di reddito e all'applicazione integrale dei contratti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

collettivi di lavoro del settore di riferimento e dei connessi trattamenti previdenziali e assicurativi;

- e) alla tutela delle esigenze ambientali, sociali ed occupazionali;
- f) all'applicazione rigorosa delle norme sulla sicurezza e salubrità degli ambienti di lavoro, previste dalle vigenti disposizioni di legge, anche attraverso il potenziamento ed il coordinamento dei controlli in materia;
- g) alla qualificazione e razionalizzazione della committenza pubblica;
- h) alla promozione di progetti finalizzati all'accorpamento delle stazioni appaltanti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera a), la Regione promuove l'integrazione degli appalti pubblici con la dimensione ambientale, in conformità alla normativa europea e a quella nazionale di recepimento. In particolare, nelle procedure di appalto:

- a) è privilegiata l'acquisizione di lavori, forniture e servizi a ridotto impatto ambientale, di seguito denominati «acquisti verdi», conformi a specifici obiettivi strategici ambientali, per quanto attiene a modelli di produzione e di consumo, e che comportano un vantaggio economico per l'ente in relazione ai costi sostenuti lungo l'intero ciclo di vita del prodotto o del servizio;
- b) è incentivato l'acquisto di beni e materiali realizzati con materiali riciclati nel rispetto degli obblighi vigenti in materia.

Articolo 3 - Ambito soggettivo

1. Le disposizioni della presente legge si applicano:

- a) all'Amministrazione regionale ed agli enti regionali, di cui all'articolo 69 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche, agli altri enti, compresi quelli economici, e alle agenzie istituite con legge regionale, comunque sottoposte alla vigilanza della Regione, chiamati tutti più brevemente "enti regionali";
- b) alle aziende unità sanitarie locali;
- c) agli enti locali, ai loro consorzi, unioni e associazioni;
- d) alle altre amministrazioni aggiudicatrici, comprese le aziende ospedaliere universitarie, non indicate alle lettere a), b) e c), come definite dall'articolo 3 comma 25 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, richiamate dall'articolo 32, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo;



- e) agli enti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 29 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed individuati dall'articolo 32, comma 1, lett. h) del medesimo decreto legislativo.
- f) agli altri soggetti aggiudicatori come definiti dall'articolo 3, comma 31 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed individuati dall'articolo 32, comma 1, lett. d), e), f), g) del medesimo decreto legislativo.

2. Ai sensi della presente legge si intendono:

- a) per "amministrazioni aggiudicatrici" i soggetti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d);
- b) per "enti aggiudicatori" i soggetti di cui alla lettera e);
- c) per "soggetti aggiudicatori" i soggetti di cui alla lettera f)
- d) per "stazioni appaltanti" i soggetti di cui al comma 1, unitariamente denominati.

TITOLO II - PROGRAMMAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I - PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Articolo 4 – Opere pubbliche di competenza della Regione

1. Sono di competenza della Regione le opere così classificate con leggi regionali o statali e per le quali la Regione provvede direttamente, ovvero attraverso enti, agenzie regionali o altri soggetti attuatori, alla loro realizzazione e manutenzione.
2. Rientrano tra le opere pubbliche di competenza della Regione le opere idriche multisettoriali, le opere idrauliche di seconda categoria, le opere portuali di interesse economico regionale e interregionale, le opere di viabilità che non siano di competenza dello Stato o degli Enti locali, le opere concernenti il patrimonio della Regione.
3. La Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio della Regione approva, su proposta dell'Assessore competente in materia di Lavori Pubblici, il "programma pluriennale di spesa, per il finanziamento delle opere pubbliche di competenza regionale" (di seguito "PORE"), anche articolato per settori di intervento, redatto sulla base delle elaborazioni di cui al comma 2 dell'art. 5, ed aggiorna i programmi di spesa approvati precedentemente. Il PORE, che può anche riguardare il finanziamento di studi, indagini e attività propedeutiche, è redatto nel rispetto dei contenuti del Piano regionale di Sviluppo (PRS) e del Documento di Programmazione Economico Finanziaria (DPEF) oltreché degli atti di pianificazione di settore vigenti.



Articolo 5 – Procedure di attuazione delle opere pubbliche di competenza regionale. Delegazione amministrativa.

1. L'amministrazione regionale provvede alla progettazione, approvazione e realizzazione di opere e lavori pubblici di propria competenza, inserite nel programma di cui all'articolo 4, in esecuzione diretta ovvero – per il tramite del dirigente regionale competente per materia, cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa - mediante delegazione amministrativa ai soggetti attuatori, individuati in sede di programmazione regionale, che provvedono all'espletamento delle predette attività.
2. Per tali interventi l'inserimento nel programma di spesa di cui all'articolo 4 è subordinata:
 - a) per gli interventi di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 163/2006 alla redazione dello studio di prefattibilità di cui all'articolo 9, che deve individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze da soddisfare, descrivere l'intervento e la sua coerenza con gli strumenti di pianificazione vigenti, indicare la spesa complessiva ed il relativo cronoprogramma di spesa;
 - b) per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 163/2006, alla redazione di apposito studio di fattibilità, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1 del d.P.R. 207/2010.
 - c) per gli interventi di manutenzione, alla redazione di una relazione sintetica con l'indicazione degli interventi, della stima sommaria dei costi e delle eventuali fonti di finanziamento.
 - d) per gli studi, indagini e attività di ricerca propedeutici e necessari per una corretta ed efficace programmazione degli interventi, alla redazione di una relazione descrittiva delle attività, della coerenza con gli atti di pianificazione vigenti, dei costi e dei tempi previsti.

Articolo 6 - Opere pubbliche di competenza delle altre stazioni appaltanti. Convenzione di finanziamento.

1. Sono di competenza delle altre stazioni appaltanti le opere pubbliche che non sono di competenza dell'Amministrazione regionale come definite all'articolo 4.
2. Le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3 possono accedere ai finanziamenti regionali in seguito alla approvazione, da parte della giunta regionale, entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio della regione, di appositi programmi di spesa settoriali. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lett. c), in particolare, accedono ai finanziamenti regionali con le modalità di cui all'articolo 7. L'accesso ai finanziamenti regionali è riservato agli interventi inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche di cui all'articolo 8 ovvero – se non prevista la predisposizione del programma triennale – agli interventi programmati dalle stazioni appaltanti



secondo il proprio ordinamento. Sono esclusi da tali obblighi gli interventi resisi necessari da sopravvenuti eventi calamitosi, disposizioni di legge o di regolamento, ovvero da atti amministrativi successivamente adottati a livello statale, regionale o comunitario.

3. I finanziamenti regionali sono assegnati mediante convenzione di finanziamento sottoscritta dal dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'erogazione della spesa.

4. Le stazioni appaltanti beneficiarie documentano alla Regione il fabbisogno finanziario annuale di cassa relativo a ciascun intervento, mediante apposito cronoprogramma pluriennale, procedurale e finanziario, aggiornato annualmente, predisposto secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

5. All'erogazione delle quote annuali di finanziamento regionale a copertura delle spese, si provvede con determinazione del dirigente regionale competente nei limiti del fabbisogno annuale di cassa documentato dal cronoprogramma di spesa di cui al comma precedente.

6. Per gli interventi in corso di esecuzione da parte dei soggetti attuatori diversi dalla Regione, la cui procedura di attuazione è stata avviata sulla base di atti di programmazione già assunti, i trasferimenti finanziari proseguono, per l'anno 2015, con le modalità previgenti. Per tali interventi i trasferimenti finanziari avranno luogo, sulla base dei cronoprogrammi procedurali e finanziari, di cui al quarto comma, a decorrere dall'esercizio 2016.

7. Al fine di garantire la regolare esecuzione degli interventi di cui ai commi precedenti una quota parte del contributo finanziario regionale, da determinarsi con la deliberazione della Giunta regionale di cui al quarto comma, è destinato alle spese necessarie per le azioni di monitoraggio e controllo.

8. Le indicazioni recate dai commi 16 e 17 dell'art. 6 della L.R. n. 5/2007 cessano di operare a partire dal primo gennaio 2016 per gli interventi di cui al comma sei e dalla data di entrata in vigore della presente legge per i restanti interventi.

Articolo 7 – Assegnazione dei finanziamenti regionali agli enti locali.

1. E' istituito presso la Regione il fondo per la progettazione e realizzazione delle opere di competenza degli enti locali (di seguito "fondo"), la cui dotazione è stabilita con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'approvazione della legge finanziaria regionale, sentite la competente commissione consiliare e la conferenza permanente regione - enti locali, a gravare su quota parte delle risorse stanziato sul Fondo Unico di cui all'articolo 10 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

pluriennale della Regione). Con la medesima deliberazione sono stabiliti i criteri da adottare per l'utilizzo dello stanziamento destinato al fondo nell'anno di competenza.

2. Con successiva delibera la Giunta regionale approva il programma degli interventi ripartendo lo stanziamento annuale del fondo sia per il cofinanziamento delle spese necessarie per la redazione degli studi, indagini e progetti preliminari, sia per il finanziamento o cofinanziamento della realizzazione di opere di loro competenza sulla base di progettazioni in possesso del requisito dell'immediata appaltabilità nei limiti degli stanziamenti disponibili.

3. Il programma è predisposto, sulla base delle istanze degli enti, nel rispetto delle modalità indicate all'art. 6 ; analogamente si procede per i trasferimenti finanziari.

4. In considerazione del richiesto dell'immediata appaltabilità dei progetti da finanziarsi, gli Enti assumono le relative obbligazioni giuridiche vincolanti (di seguito OGV) entro un anno dalla attribuzione del finanziamento , ovvero entro diciotto mesi nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione con a base di gara un progetto preliminare ovvero un progetto definitivo e nei casi di contratti da aggiudicare con le modalità del partenariato pubblico privato. La mancata assunzione dell'OGV nei tempi previsti, determina il definanziamento ed il recupero al fondo delle risorse attribuite per la realizzazione dell'opera nonché l'esclusione dall'accesso ai finanziamenti del fondo per il successivo biennio.

Articolo 8 – Premialità nella concessione dei contributi regionali agli enti locali

1. In sede di predisposizione dei programmi settoriali di spesa e di definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, sono riconosciute premialità nella concessione dei finanziamenti per:

a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, per promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio, compreso la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 con gli imprenditori agricoli, per la realizzazione di opere pubbliche, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura;

b) favorire la promozione della qualità architettonica di cui al Titolo IV, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che abbiano adottato il Piano della qualità architettonica di cui al Capo IV del presente Titolo;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

c) incentivare l'esercizio associato delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale da parte delle amministrazioni aggiudicatrici che abbiano fatto ricorso agli atti associativi di cui all'articolo 86.

CAPO II - PROGRAMMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DA PARTE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI

Articolo 9 – Studio di prefattibilità dei progetti di lavori pubblici

1. Al fine di rafforzare la fase strategica di identificazione dei progetti, il R.U.P. di cui al Capo I del Titolo VII, elabora uno studio di prefattibilità per individuare il quadro dei bisogni e delle esigenze, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento. Sulla base di tale studio di prefattibilità le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione degli studi di fattibilità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 10.
2. Lo studio di pre-fattibilità contiene sia una prima valutazione dei costi dell'investimento, sia l'indicazione delle analisi che dovranno essere oggetto del successivo studio di fattibilità.
3. Lo studio di prefattibilità è obbligatorio per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 29 del D. Lgs. 163 del 2006 e, in ogni caso, per i lavori oggetto dei contratti di partenariato pubblico – privato.

Articolo 10 - Programma triennale dei lavori pubblici

1. L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente legge, di singolo importo superiore a 100.000 euro, si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), predispongono e approvano - nel rispetto dei documenti programmatici già previsti dalla normativa vigente, della normativa urbanistica e degli obiettivi della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti verdi della Pubblica) - unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Sulla base dello studio di prefattibilità di cui all'articolo 9, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono alla redazione degli studi di fattibilità di cui al comma 3, necessari per l'elaborazione del programma triennale.
3. Il programma triennale costituisce momento attuativo degli studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

concerto con altri soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come prioritari. Gli studi di fattibilità individuano i lavori strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche e nelle sue componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In particolare le dette amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 hanno facoltà di avvalersi degli studi di fattibilità presentati da soggetti pubblici e privati nella fase di programmazione ai sensi dell'articolo 153, comma 19, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, ai fini dello sviluppo degli elaborati del programma triennale e dell'elenco annuale; ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno studio di fattibilità redatto secondo le previsioni di cui al comma 3 o di un progetto preliminare, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel programma triennale o nell'elenco annuale.

5. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 sono tenute ad adottare il programma triennale e l'elenco annuale di cui all'articolo 11, sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. In conformità dello schema-tipo di cui al comma 5 e sulla base degli studi di fattibilità di cui al comma 3, ogni anno viene redatto, aggiornando quello precedentemente approvato, un programma dei lavori pubblici da eseguire nel successivo triennio. Tale programma è deliberato dalle amministrazioni aggiudicatrici diverse dallo Stato contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale, ed è ad essi allegato assieme all'elenco dei lavori da avviare nell'anno. La proposta di aggiornamento è fatta anche in ordine alle esigenze prospettate dai responsabili del procedimento dei singoli interventi. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, ultimo periodo del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, le Amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio da parte del Parlamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

7. Il programma triennale indica, per tipologia e in relazione alle specifiche categorie degli interventi, le loro finalità, i risultati attesi, le priorità, le localizzazioni, le problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico - territoriale, le relazioni con piani di assetto territoriale o di settore, le risorse disponibili, la stima dei costi e dei tempi di attuazione. Le priorità del programma privilegiano valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi, in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. Lo schema di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono redatti, entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno. In ogni caso essi sono resi pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione nella sede delle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 per almeno trenta giorni consecutivi ed eventualmente mediante pubblicazione sul relativo profilo di committente. Sulla base dell'aggiornamento è redatto, entro la stessa data, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, con l'indicazione del codice unico di progetto (CUP) di cui alla legge n. 144 del 1999 e alla legge n. 3 del 2003, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

9. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 pubblicano i programmi triennali integrali e gli elenchi annuali dei lavori, dopo la loro adozione, sul sito informatico della Regione e sul sito informatico presso l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di cui al Capo I del Titolo VI.

10. I programmi triennali e gli aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE entro trenta giorni dall'approvazione, per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatici vigenti e pubblicati sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20.

11. Il programma triennale adottato è trasmesso a ciascuno degli Assessorati regionali competenti a finanziare le opere inserite nel programma di spesa, ai sensi dell'articolo 4.

12. I lavori non ricompresi nel programma triennale o non ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 18, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

13. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di tale ordine sono da ritenersi comunque prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.

14. Le opere incompiute di cui agli elenchi delle opere incompiute previsti dall'articolo 44 del decreto legge 201 del 2011, convertito nella legge 314 del 2011, sono inserite nella programmazione triennale ai fini del completamento ovvero del riutilizzo, anche con destinazione d'uso differente, sia da parte dello stesso ente, sia da parte di ente diverso.

15. Nell'ambito dell'ordine di priorità di cui al comma 12, i lavori di completamento dei lavori già iniziati, sono da ritenersi comunque prioritari anche in relazione agli elenchi delle opere incompiute di cui al comma 14. Per le opere da realizzarsi, in tutto o in parte, con finanziamenti regionali, il mancato inserimento delle opere incompiute nella programmazione triennale, comporta l'avvio delle procedure di de-finanziamento delle stesse da parte del competente organo della Regione.

16. Il programma triennale è coordinato con le indicazioni del Piano triennale per la qualità architettonica delle opere pubbliche di cui all'articolo 16, ove adottato e, in ogni caso, deve individuare gli interventi, nuovi o di recupero, rientranti nelle categorie di cui all'articolo 28, per i quali è obbligatorio il preliminare concorso di progettazione, secondo le modalità stabilite dalla disciplina nazionale e comunitaria vigente.

17. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che, al fine di quanto previsto dall'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono essere oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.

18. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.



Articolo 11 - Elenco annuale dei lavori pubblici

1. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale è subordinata, per i lavori di importo inferiore a 2.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a 2.000.000 di euro, alla previa approvazione almeno della progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla stima sommaria dei costi, nonché per i lavori di cui all'articolo 153 decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per i quali è sufficiente lo studio di fattibilità.

2. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso l'amministrazione aggiudicatrice nomina, nell'ambito del personale ad essa addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

3. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione della Regione in materia di lavori pubblici. Per i contributi o agevolazioni dello Stato, si rinvia all'articolo 128, comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11 e 19 del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

4. L'elenco annuale, predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1 dell'articolo 10, deve essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, nonché acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili a seguito di ribassi d'asta o di economie. Agli enti locali si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 12 - Misure di promozione e coordinamento

1. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), possono prevedere nei propri bilanci lo stanziamento di un apposito fondo, non superiore al 5 per cento del valore degli appalti inseriti nel programma triennale, per la predisposizione di studi, indagini e ogni attività di ricerca propedeutica e necessaria per una corretta ed efficace programmazione dei lavori da appaltare o affidare in concessione.

2. Al fine di garantire e potenziare i livelli di salute e sicurezza nel governo del territorio, le risorse necessarie alla realizzazione delle opere di cui all'elenco annuale, devono comprendere una quota non inferiore al dieci per cento dell'importo complessivo dei finanziamenti, destinata ad interventi di prevenzione per la riduzione del rischio idrogeologico, per il miglioramento della sicurezza degli edifici scolastici e, in generale, della sicurezza impiantistica degli edifici pubblici e di infrastrutture pubbliche, per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche, per la riduzione dei consumi energetici da fonti non rinnovabili.

CAPO III – INFRASTRUTTURE STRATEGICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE

Articolo 13 – Programma delle opere strategiche di preminente interesse regionale

1. La Regione, nel rispetto delle proprie attribuzioni costituzionali, individua, con le modalità di cui al comma 2, le opere pubbliche infrastrutturali di preminente interesse regionale, anche finanziate o cofinanziate da soggetti privati, prioritariamente destinate al potenziamento e all'adeguamento infrastrutturale della Regione e finalizzate alla modernizzazione ed allo sviluppo economico e sociale equilibrato del territorio regionale. Per tali opere sono adottate procedure di approvazione e di attuazione accelerate, secondo quanto stabilito nel presente Capo.

2. La Giunta regionale, contestualmente all'approvazione del PORE, di cui all'articolo 4 approva, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, il "Programma delle infrastrutturali strategiche di preminente interesse regionale " (di seguito "POSIR").



Articolo 14 – Contenuti del Programma delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale – POSIR

1. Il POSIR è elaborato sulla base delle indicazioni del Piano regionale di sviluppo e del Documento annuale di programmazione economico finanziaria e contiene le seguenti informazioni:

- l'elenco delle opere pubbliche infrastrutturali classificate di preminente interesse regionale secondo quanto previsto all'articolo 13 comma 1;
- i costi stimati per ciascuno degli interventi ed il relativo cronoprogramma di spesa;
- le risorse finanziarie disponibili e le relative fonti di finanziamento pubbliche e, nel caso di risorse private, la sostenibilità dell'investimento;
- la procedura per l'attuazione accelerata dell'intervento ed i soggetti preposti;
- le relazioni con gli strumenti di pianificazione e programmazione regionali e nazionali;
- l'incidenza degli interventi sul riequilibrio sociale ed economico del territorio regionale;
- lo stato di realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente approvati;

2. L'inserimento nel POSIR costituisce automatica integrazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale.

3. La Regione indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche, le risorse pubbliche allo scopo disponibili.

4. Nell'ambito del POSIR sono, altresì, individuate, le opere per le quali l'interesse locale è concorrente con il preminente interesse regionale. Per tali opere sono conclusi appositi accordi di programma con gli enti interessati all'attuazione.

Articolo 15 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative

1. Al fine di semplificare e accelerare le attività inerenti all'acquisizione di pareri, autorizzazioni, nulla osta, intese e concerti, comunque denominati, propedeutici alla progettazione e realizzazione delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, le opere pubbliche inserite nel POSIR sono soggette all'Autorizzazione Unica delle Infrastrutture Strategiche (di seguito "AUDIS"), rilasciata nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

2. L'AUDIS è rilasciata dall'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici – seconda sezione di cui all'articolo 33.

4. Con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono approvate le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS ed il relativo coordinamento operativo, con il contestuale rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale, paesaggistica e storico-artistico.



5. Al fine di consentire il monitoraggio costante dell'avanzamento delle opere e delle attività la massima trasparenza e accessibilità alle informazioni da parte delle comunità interessate alla realizzazione delle opere di cui al presente articolo, la Regione pubblica, nel proprio sito web, notizie, informazioni, atti e provvedimenti adottati circa l'avanzamento dei lavori relativi ad infrastrutture strategiche e implementa un sistema finalizzato alla video-osservazione dei cantieri. Le immagini sono archiviate e possono essere utilizzate per finalità di promozione istituzionale.

CAPO IV – PIANO PER LA QUALITA' ARCHITETTONICA NELLE OPERE PUBBLICHE

Articolo 16 – Piano per la qualità architettonica delle opere pubbliche

1. La Regione, per le finalità di cui al Titolo IV approva annualmente il Piano per la qualità architettonica delle opere pubbliche riguardante, in particolare, quelle di particolare impatto (di seguito "PiQuA").
2. Per le finalità della presente legge, sono considerati di "particolare impatto", sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, le opere pubbliche che determinano rilevanti trasformazioni territoriali o che consistono nell'inserimento di nuovi, rilevanti, manufatti o gli interventi di recupero nei contesti sia naturali, sia urbani, nonché gli interventi per la realizzazione o l'ammodernamento di rilevanti infrastrutture.
3. Il PiQuA, approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla approvazione del bilancio della Regione su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, di concerto con gli Assessorati regionali competenti in materia di Tutela del Paesaggio, Urbanistica e Difesa dell'Ambiente, individua criteri e modalità nel rispetto dei principi, delle finalità e delle linee di intervento di cui all'art. 26, anche mediante intese con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti e, in particolare:
 - indica le condizioni che determinano "particolare impatto" sotto gli aspetti urbanistici e paesaggistici ;
 - individua modalità per il perseguimento della qualità architettonica nelle opere pubbliche e per la mitigazione degli impatti anche mediante lo studio di tipologie e forme;
 - aggiorna le tipologie di cui all'art. 28;
 - indica i contenuti e le modalità per le iniziative di cui agli artt. 29 e 30;
 - indica le coperture finanziarie per la realizzazione delle suindicate attività.
4. La Regione indica nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 4, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 e successive modifiche, le risorse pubbliche disponibili per le finalità del presente articolo.



5. Le disposizioni del presente Capo si applicano alla Regione per le opere di sua competenza, come indicato all'art. 17, ed, in quanto compatibili, alle restanti amministrazioni aggiudicatrici che, per le opere pubbliche di propria competenza e secondo il proprio ordinamento, decidano di adottare il PiQuA.

Articolo 17 – Elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare impatto

1. Sulla base delle indicazioni del PiQuA di cui all'art. 16 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, di concerto con gli Assessorati regionali competenti in materia di tutela del Paesaggio, Urbanistica e Difesa dell'Ambiente, individua tra le opere di competenza della Regione, di cui all'art 5, quelle che determinano un "particolare impatto" come definito all'art. 16, per le quali, preliminarmente alla progettazione, è indetto un concorso di idee o di progettazione ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le opere individuate ai sensi del comma 1, consistenti in interventi nuovi e di recupero, sono inserite in un "elenco speciale delle opere di competenza regionale di particolare impatto urbanistico, territoriale, paesaggistico o ambientale", approvato dalla Giunta regionale. Dello stesso elenco fanno parte le opere elencate all'art. 28 comma 2.

CAPO V - PROGRAMMAZIONE DI FORNITURE E SERVIZI

Articolo 18 – Programma annuale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo il proprio ordinamento, possono approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi, anche in rapporto agli acquisti verdi, relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, terzo e quarto periodo, 8, secondo e terzo periodo e articolo 11, comma 4.

2. Il Programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e della presente legge e sulla base del fabbisogno di beni e servizi, definito dalle amministrazioni aggiudicatrici tenendo conto del proprio ordinamento e della normativa di settore ove vigente.

3. Il Programma è pubblicato sul "profilo di committente" della amministrazione aggiudicatrice. Sulla base del programma sono predisposti gli avvisi di preinformazione, la cui pubblicazione è



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

effettuata ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 63 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Il Programma individua, anche in rapporto agli acquisti verdi di cui al Capo IV del Titolo VI, l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa.

5. Il Programma contiene, altresì, l'elenco degli acquisti verdi e, in particolare, l'elenco delle forniture di beni realizzati con materiali riciclati di cui si preveda l'acquisizione. Tale acquisizione è effettuata nel rispetto della quota percentuale minima del 30 per cento prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 8 maggio 2003, n. 203 (Norme affinché gli uffici pubblici e le società a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo).

6. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma annuale, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti, in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

7. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.

8. Le modalità di formazione, approvazione e aggiornamento del programma sono disciplinate con atto proprio delle amministrazioni aggiudicatrici, che può prevedere l'eventuale esclusione dalla programmazione dei contratti di modesto importo.

Articolo 19 - Finanziamenti regionali

1. Le forniture ed i servizi non ricompresi nel programma annuale di cui all'articolo 18 non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte della Regione, fatta eccezione per quelli di modesto importo eventualmente esclusi ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 18, quelli destinati a contratti stipulati per fronteggiare eventi imprevisi o imprevedibili in sede di



programmazione, nonché quelli dipendenti da sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari.

TITOLO III – PROGETTAZIONE DEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I – PROGETTAZIONE DI OPERE E LAVORI PUBBLICI

Articolo 20 - Finalità e principi

1. Le attività di progettazione devono svolgersi nel rispetto dei principi e finalità di cui agli artt. 2 e 26 della presente legge.
2. La progettazione di un intervento non può essere artificiosamente divisa in più parti al fine di eludere l'applicazione delle norme che disciplinano l'affidamento del servizio, con esclusione delle parti del servizio eseguite all'interno della stazione appaltante.
3. Al fine di evitare effetti distorsivi sulla partecipazione alla procedura selettiva e, conseguentemente, sulla concorrenza, è onere del progettista aggregare le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo, secondo le rispettive categorie di appartenenza, generali e specializzate di cui all'Allegato A del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modificazioni, allo scopo di rilevare i rispettivi importi e così individuare la categoria prevalente e le categorie scorporabili, alle condizioni stabilite dalla normativa statale. Il progettista ha la responsabilità della corretta individuazione delle categorie di cui si compone l'intervento, ai sensi della normativa statale vigente.

Articolo 21 – Misure di promozione dei giovani professionisti.

1. Al fine di promuovere la partecipazione dei giovani professionisti alle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV, i raggruppamenti temporanei previsti dall'articolo 90, comma 1, lett. g) dello stesso decreto legislativo, devono prevedere, in qualità di co-progettista firmatario del progetto ovvero della proposta progettuale, almeno un professionista, laureato o diplomato, abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza.
2. Ferma restando l'iscrizione al relativo albo professionale, ove esistente, il giovane professionista presente nel raggruppamento può essere, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:



- a) amministratore;
- b) socio attivo;
- c) dipendente;
- d) consulente su base annua iscritto al relativo albo professionale, ove esistente, e munito di partiva IVA e che firmi il progetto, ovvero firmi i rapporti di verifica del progetto, ovvero faccia parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbia fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

3. Il giovane professionista di cui al comma 2 può essere, altresì, mandante di un raggruppamento temporaneo.

4. La partecipazione in forma diretta del giovane professionista co-progettista al raggruppamento, comporta l'indicazione della quota-parte del servizio che lo stesso dovrà svolgere.

5. Per le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara e nel dialogo competitivo di cui agli articoli 56 e 58 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui all'articolo 265 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del relativo allegato "L" in esso richiamato, il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente quale progettista nel candidato almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando di cui all'articolo 264 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, abbia ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione da non più di cinque anni, incrementato di un ulteriore due per cento per ogni giovane professionista in più avente gli stessi requisiti di cui sopra, fino ad un massimo del sei per cento.

Articolo 22 - Determinazione del corrispettivo a base d'asta

1. Per la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, parte II, titolo I, capo IV, si applica il Decreto del Ministro della Giustizia, adottato di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, n. 143, del 31 ottobre 2013 (*Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria*).

2. La procedura di determinazione del corrispettivo ai sensi del comma 1, deve essere allegata al bando di gara ovvero alla lettera di invito.



3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1, all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

Articolo 23 - Responsabilità e copertura assicurativa dei dipendenti

1. Qualora la progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza e il collaudo siano affidati, disgiuntamente o congiuntamente, a proprio dipendente, di ruolo o in servizio, le stazioni appaltanti provvedono, a fare data dal provvedimento di nomina, a contrarre garanzia assicurativa per la copertura, per intero e a proprio carico, dei rischi professionali, sostenendo l'onere del premio con i fondi appositamente accantonati nel quadro economico di ogni singolo intervento ovvero ricorrendo a stanziamenti di spesa all'uopo previsti. L'importo da garantire non può essere superiore al dieci per cento del costo di costruzione dell'opera progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le perizie suppletive e di variante di cui all'articolo 132 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 24 - Incentivi per la progettazione e gli atti di pianificazione interni

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori posto a base della gara, compresa tra le somme del quadro economico dell'intervento, è ripartita dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), tra il responsabile del procedimento di cui al Capo I del Titolo VII, e gli incaricati della progettazione, dell'affidamento del piano della sicurezza, della direzione lavori e del collaudo, nonché tra i loro collaboratori, con le modalità ed i criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata e riportati in un regolamento adottato dall'amministrazione. La percentuale effettiva, entro la misura massima sopra indicata, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, è stabilita da tale regolamento in relazione all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma, corrispondenti alle prestazioni che non sono svolte dai dipendenti dell'amministrazione, in quanto affidate a soggetti esterni, costituiscono economie. Le altre amministrazioni aggiudicatrici possono adottare, con propri atti, analoghi criteri.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

2. I criteri per il riparto degli incentivi sono determinati, per le stazioni appalti del “sistema regione”, come definito dalla lr 24/2014, con deliberazione della Giunta regionale da assumere entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In difetto le direzioni generali interessate procedono sulla base dei preesistenti atti normativi e regolamentari preesistenti regionali o statali.

3. Il 35 per cento dei corrispettivi professionali, come determinati ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all'erogazione, compresa la quota a carico dell'amministrazione erogante, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito, con le modalità previste dal regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione che lo abbiano redatto.

4. Il regolamento di cui al comma 1 determina tra l'altro:

a) con riferimento alle attività di progettazione:

- 1) la percentuale, entro il limite massimo previsto dal comma 1, da applicare all'importo dei lavori posto a base di gara per la costituzione del fondo, da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 1, comprensiva degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione;
- 2) i criteri per la determinazione dell'entità del fondo, da individuare sulla base dell'importo e della complessità dell'opera nel rispetto della percentuale determinata ai sensi del punto 1);
- 3) i criteri di ripartizione dell'incentivo tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;
- 4) le condizioni di ammissibilità dell'attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi;

b) con riferimento alle attività di pianificazione:

- 1) le attività di pianificazione per cui procedere alla costituzione del fondo di incentivazione da ripartire tra i dipendenti di cui al comma 3;
- 2) i criteri di ripartizione degli incentivi tra le diverse figure professionali e le modalità di erogazione del fondo;
- 3) le condizioni di ammissibilità dell'attribuzione degli incentivi in presenza di altre forme di compensi.

5. Nel caso di avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti, la somma incentivante è versata, dall'amministrazione aggiudicatrice, secondo il proprio regolamento interno sul riparto



degli incentivi, all'amministrazione che ha fornito la prestazione, che provvede al versamento in favore dei propri dipendenti.

6. I compensi corrisposti ai sensi del presente articolo, sono da considerare comprensivi, se dovuti, degli eventuali oneri riflessi a carico dell'amministrazione.

7. In ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono essere corrisposte somme in base alle disposizioni di cui al presente articolo. Al personale con qualifica non dirigenziale i compensi di cui al presente articolo sono dovuti indipendentemente dalla corresponsione delle retribuzioni e dei compensi derivanti dall'applicazione degli istituti contrattuali in essere.

8. Sono fatti salvi, ove compatibili, i regolamenti adottati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO II – PROGETTAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

Articolo 25 - Progettazione dei servizi e delle forniture

1. La progettazione dei servizi e delle forniture è articolata, di regola, in un unico livello. Al fine di identificare l'oggetto della prestazione del servizio o della fornitura di beni da acquisire, il progetto contiene:

- a) la relazione tecnica-illustrativa, con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il servizio;
- b) le indicazioni e le disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- c) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
- d) lo schema di contratto.

2. La progettazione è predisposta dalle stazioni appaltanti con priorità mediante propri dipendenti in servizio, fatto salvo il ricorrere dei presupposti che giustificano l'affidamento all'esterno, accertati dal responsabile del procedimento di cui al Capo I del Titolo VII, ai sensi della vigente normativa.

3. Nel caso di prestazioni particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedano l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità, ove la progettazione o la direzione dell'esecuzione del contratto siano effettuate



all'interno della stazione appaltante, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 23. In tal caso, l'importo da garantire non può essere superiore al 10% del servizio o della fornitura progettata e la garanzia copre, oltre ai rischi professionali, anche il rischio per il maggior costo per le varianti di cui all'articolo 311 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

TITOLO IV – PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTONICA

Articolo 26 – Principi e finalità

1. La Regione, in armonia con l'articolo 9 della Costituzione, tutela e promuove la qualità dell'ideazione e la qualità architettonica nella progettazione dell'opera pubblica, come affermazione del valore dell'architettura, della forma urbana e del paesaggio, espressioni delle culture e dell'identità delle comunità insediate.

2. Ai fini della presente legge, si intende per qualità architettonica dell'opera pubblica, l'esito di un coerente sviluppo progettuale architettonico, urbanistico o paesaggistico dell'intervento, che ne recepisca le esigenze di carattere funzionale e sociale, nel rispetto dei seguenti principi generali:

- a) utilità e funzionalità;
- b) solidità, durevolezza e sicurezza;
- c) valori estetici e percezione del territorio;
- d) armonico inserimento nel contesto;
- e) sostenibilità energetica ed ecologica;
- f) qualità tecnologica, dei materiali e delle soluzioni.

Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, promuove meccanismi di premialità in sede di assegnazione dei finanziamenti (articolo 7, comma 4) e, anche attraverso il PiQuA:

- a) promuove il concorso di idee e di progettazione per gli interventi nuovi e di recupero (art 27);
- b) prevede l'obbligatorietà del concorso di progettazione per determinate opere pubbliche di particolare impatto e rilevanza (art.28);
- c) favorisce la partecipazione dei giovani professionisti ai concorsi di progettazione (art. 29)
- d) sostiene l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico;
- e) istituisce borse di studio regionali a favore dei giovani laureati (art. 30);
- f) riconosce il particolare valore artistico delle opere di architettura contemporanea (art. 31).



Articolo 27 - Promozione del concorso di idee e di progettazione

1. Per le opere di particolare impatto, come delineate dal PiQuA , le stazioni appaltanti che ricorrano all'affidamento all'esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e, nel caso di diversa scelta, motivano le relative ragioni nel bando di gara per l'affidamento del servizio di progettazione.
2. Per le opere di competenza regionale le stazioni appaltanti procedono ad applicare le procedure previste dall'art. 91, c.5 del DLgs 163/2006 come previsto dall'art. 17 della presente legge.

Articolo 28 - Obbligatorietà del concorso di progettazione

1. Per gli interventi nuovi e di recupero, riguardanti la progettazione dei lavori specificamente individuati nelle categorie di seguito elencate, le stazioni appaltanti che ricorrano all'affidamento all'esterno ai sensi dell'articolo 90, comma 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, applicano la procedura del concorso di progettazione ai sensi dell'articolo 91, comma 5 del medesimo decreto legislativo, pena la nullità dell'aggiudicazione e del relativo bando:
 - a) opere pubbliche con un costo complessivo superiore a due volte l'importo della soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, qualora fruibili ed accessibili al pubblico di centri abitati con popolazione residente pari o superiore a 30.000 abitanti, e sottoposti ad autorizzazioni paesaggistiche ed urbanistiche;
 - b) interventi di riqualificazione di aree industriali dismesse di dimensioni superiori a 3 ettari;
 - c) opere pubbliche riguardanti installazioni ad elevato impatto ambientale come: termovalorizzatori; impianti di depurazione per più di 30.000 abitanti equivalenti; centrali eoliche e di produzione energetica con potenza superiore a 5 MW,
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbiano adottato il PiQuA di cui al Capo IV del Titolo II, individuano, oltre agli interventi rientranti nelle categorie sopraelencate, gli interventi che devono essere oggetto delle procedure di concorso di progettazione di cui al presente articolo nell'ambito dell'Elenco Speciale di cui all'articolo 17,

Articolo 29 - Promozione dei giovani professionisti nei concorsi di architettura

1. La Regione, per le opere di propria competenza e le altre amministrazioni aggiudicatrici che, con finanziamento regionale, adottano le procedure di concorso di progettazione a termini degli artt. 27



o 28 ovvero per la progettazione di opere di interesse architettonico, paesaggistico o storico-culturale e che siano destinate ad attività culturali favoriscono la partecipazione dei giovani professionisti laureati ai concorsi di architettura mediante la previsione, nei relativi bandi, di premi speciali ad essi riservati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 99 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito delle somme da assegnare a titolo di rimborso spese per i progetti che, pur non essendo vincitori, siano ritenuti, a vario titolo, meritevoli, gli enti di cui al comma 1 riservano una quota dei rimborsi spese ai giovani professionisti laureati di età non superiore ai quaranta anni.

Articolo 30 - Borse di studio regionali per la qualità architettonica

1. Al fine di valorizzare le capacità tecniche e intellettuali di giovani laureati in fase di completamento della loro formazione presso i dipartimenti universitari, la Regione istituisce borse di studio per la qualità architettonica nell'opera pubblica o di pubblica utilità, nel campo dell'Architettura, dell'Urbanistica e dell'Ingegneria edile applicate alle tematiche territoriali di interesse della Regione Sardegna.

2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono riservate ai giovani laureati delle Università con sede in Sardegna che presentano, in accordo con i propri dipartimenti, programmi di ricerca e progettazione ritenuti di elevato interesse per la qualificazione e lo sviluppo del territorio regionale, secondo le indicazioni e priorità contenute nel PiQua di cui all'articolo 16.

3. La Regione favorisce intese con le Università al fine di concordare un programma di ricerca per l'assegnazione delle borse di studio di cui al presente articolo.

4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di opere pubbliche, approva, entro 60 giorni dalla approvazione della legge finanziaria, il programma per 'attribuzione delle borse di studio, i criteri per la selezione dei candidati e le risultanze del precedente programmi.

Articolo 31 – Fondo per i concorsi di idee e di progettazione

1. È istituito presso la Regione un fondo, il cui ammontare è annualmente stabilito in legge finanziaria, per il finanziamento delle spese per l'espletamento di concorsi di idee e di progettazione cui possono accedere soggetti pubblici.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, approva apposite linee guida contenenti le modalità di funzionamento del fondo.

Articolo 32 - Disposizioni per l'inserimento di opere d'arte negli edifici pubblici

1. Al fine di tutelare e promuovere la cultura e l'arte, le stazioni appaltanti che, con finanziamento della Regione, provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni o ristrutturazioni totali di edifici pubblici, devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte rappresentative, in particolare, delle tradizioni e dei valori della Sardegna e della loro trasformazione, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali:

- due per cento per gli importi pari o superiori a cinquecentomila euro ed inferiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- un per cento per gli importi pari o superiori alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed inferiori a venti milioni;
- 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro.

2. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, di uso sia civile sia militare, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a cinquecentomila euro. I progetti relativi agli edifici di cui al presente articolo devono contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte, le modalità e i tempi di realizzazione, lo spazio destinato ad accoglierle e il computo del relativo importo.

3. Nei casi in cui gli edifici siano eseguiti per lotti e in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente norma si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto.

4. A formare la quota percentuale di cui al comma 1 non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale.

5. Qualora la realizzazione dell'opera pubblica non consenta l'esecuzione in sito dell'opera d'arte preventivata la relativa somma accantonata di cui al comma 1 è devoluta all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.

6. La scelta degli artisti per l'esecuzione delle opere d'arte di cui al presente articolo è effettuata, con procedura concorsuale, da una apposita commissione, con la presenza, almeno, di un dirigente dell'amministrazione committente sul cui bilancio grava la spesa, con funzioni di



presidente, dal progettista dell'edificio e da due artisti di chiara fama nominati dall'amministrazione committente.

7. Nelle operazioni di collaudo delle costruzioni, il collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. In difetto, la costruzione è dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui sopra siano stati adempiuti o l'Amministrazione inadempiente abbia versato la somma relativa alle opere mancanti, maggiorata del 5%, all'amministrazione regionale, la quale si sostituisce all'Amministrazione committente per l'adempimento degli obblighi di legge.

8. Dell'avvenuto inserimento di opere d'arte in edifici pubblici ai sensi della presente disposizione è data comunicazione, da parte dell'amministrazione committente, alla struttura regionale competente in materia di tutela dei beni culturali, che provvede al loro inserimento in un apposito registro.

TITOLO V – UNITA' TECNICA REGIONALE DEI LAVORI PUBBLICI

Articolo 33 – Istituzione e composizione

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici è istituita l'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici (di seguito UTR), avente funzioni:

- a) consultive e di coordinamento tecnico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici da realizzarsi nel territorio regionale;
- b) di coordinamento e attuazione delle attività tecniche e amministrative occorrenti ai fini della sollecita approvazione delle progettazioni, da parte delle competenti stazioni appaltanti, delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui all'articolo 13;
- c) di verifica, ai sensi e per gli effetti degli articoli 50 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dei progetti delle infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale di cui al Capo III del Titolo II, e dei progetti finanziati dalla Regione, di importo pari o superiore a 20 milioni di euro.

2. L'UTR, che recepisce le funzioni e i compiti dell'Unità Tecnica Regionale dei Lavori Pubblici già istituita con l'art. 7 della L.R. 07.08.2005, è articolata in tre sezioni, come segue.

3. La prima sezione, con i compiti di cui al comma 1, lett. a), è costituita da nove componenti con diritto di voto così distinti:

- a) il direttore generale dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, con funzioni di presidente o dal dirigente dell'Assessorato dallo stesso designato come sostituto;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- b) quattro dirigenti dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici con competenza in materia di infrastrutture, difesa del suolo, edilizia e materie giuridico - amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica;
- c) quattro dirigenti degli Assessorati regionali competenti in materia di Sanità, Industria, Ambiente, Urbanistica e tutela del paesaggio.

Per ciascun componente effettivo è nominato un dirigente supplente di comprovata esperienza nelle materie di competenza, per il caso di sopravvenuto impedimento del componente effettivo.

Partecipano alle sedute della prima sezione dell' UTR, senza diritto di voto:

- il responsabile del procedimento dell'intervento;
- il dirigente regionale dell'Assessorato che ha finanziato l'intervento.

Partecipano inoltre alle sedute senza diritto di voto esperti esterni, nominati dalla Giunta regionale ai sensi del comma 5, scelti, previa selezione pubblica, tra professionisti iscritti agli ordini professionali da non meno di dieci anni, tra dirigenti di altre amministrazioni o fra docenti universitari, con particolare e comprovata esperienza in materia di acque pubbliche, dighe, opere idrauliche, idriche e di bonifica, assetto del territorio, opere marittime, edilizia, edilizia sanitaria, urbanistica, viabilità, impianti tecnologici e industriali, elettrotecnica, beni culturali ed architettonici, scienze geologiche, agrarie e forestali e in materie giuridico – amministrative, con particolare riferimento alla contrattualistica pubblica. Gli esperti esterni sono incaricati di svolgere le attività istruttorie e di partecipare alle riunioni dell'UTR su designazione dal presidente dell'UTR in relazione alla tipologia dei lavori o all'argomento trattato.

Gli esperti esterni hanno diritto ad un compenso di cinquecento euro per ogni seduta a cui abbiano partecipato, comprensivo del gettone di presenza e di tutte le attività svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute, debitamente documentate.

I componenti della prima sezione sono rinnovati ogni tre anni. Gli esperti esterni possono essere prorogati o confermati solo per un ulteriore triennio. Alla nomina della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, individuando un numero di esperti nelle diverse discipline e materie complessivamente non superiore a quindici.

4. La seconda sezione con i compiti di cui al comma 1, lett. b), è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, o da dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti regionali e dai rappresentanti degli Enti, Amministratori e Organismi privati comunque competenti nel rilascio di autorizzazioni, pareri e nulla osta vincolanti per l'approvazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

del progetto esaminato. Ai fini del rilascio dell'AUDIS di cui all'art 15 l'UTR in seconda sezione convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni. Possono collaborare alle attività della seconda sezione gli esperti esterni di cui al comma 3 e con le modalità ivi previste, in ragione di particolari esigenze dell' istruttoria preordinata agli esiti della conferenza di servizi.

5. La terza sezione con i compiti di cui al comma 1, lettera c), è presieduta dal direttore generale dell'Assessorato dei LLPP o dal dirigente dallo stesso designato quale sostituto, ed è composta dai dirigenti e dai dipendenti dell'Assessorato, in possesso di adeguate qualifiche professionali, individuati con apposito provvedimento entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Possono collaborare alle attività della terza sezione gli esperti esterni di cui al comma 3 e con le modalità ivi previste, in ragione di particolari esigenze dell' istruttoria preordinata agli esiti delle verifiche.

6. Le attività di segreteria e di assistenza tecnica alle attività delle tre sezioni dell'UTR sono svolte dal personale in servizio presso l'Assessorato dei Lavori Pubblici ovvero mediante personale esterno in possesso di idonee qualifiche professionali, assunto a tempo determinato, nel numero massimo di sei unità, in relazione alle attività da svolgersi ed agli stanziamenti disponibili. Alle spese di segreteria e di assistenza tecnica si fa fronte con apposito stanziamento del bilancio regionale alimentato dai versamenti delle Stazioni appaltanti di cui all'articolo 35 o da apposite previsioni di spesa in sede di legge finanziaria.

Articolo 34 – Competenze delle sezioni dell'UTR

1. La prima sezione dell'UTR, su istanza delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri:

- a) sui progetti di opere e di lavori pubblici, ai sensi del comma 2;
- b) sulle perizie suppletive e di variante relative a progetti di propria competenza, che comportino modifiche sostanziali o, comunque, una spesa superiore al sesto quinto dell'importo contrattuale originario;
- c) sulle riserve, relative a progetti di propria competenza, compresa la richiesta di esonero delle penalità contrattuali, ritualmente proposte dall'appaltatore, che non siano state definite in sede di accordo bonario, ai sensi dell'articolo 240 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che, in esito al procedimento di risoluzione amministrativa, siano state valutate e stimate dal responsabile del procedimento di cui al Capo I del Titolo VII, in una somma pari o superiore a 500.000 euro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

2. La prima sezione è, altresì, competente ad esprimere pareri su ogni altro argomento di interesse generale in materia di lavori pubblici, su richiesta della Giunta regionale o dell'Assessorato interessato.
3. Per opere e lavori pubblici di importo superiore a 10.000,000,00 di euro, il parere della prima sezione dell'UTR è acquisito dalle stazioni appaltanti sui seguenti livelli progettuali:
- a) preliminare, nel caso in cui si debba procedere mediante appalto di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto preliminare, ai sensi dell'articolo 53, comma 2, lett. c) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero mediante concessione di lavori pubblici ai sensi del medesimo decreto legislativo;
 - b) definitivo, nel caso in cui si debba procedere mediante appalto di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 53, comma 2, lett. b) del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante appalto di sola esecuzione, sulla base di un progetto esecutivo.
4. La prima sezione dell'UTR previa richiesta da parte delle stazioni appaltanti, è competente ad esprimere pareri sui progetti esecutivi di importo superiore a 10.000.000,00 di euro esclusivamente nei casi seguenti:
- a) progetti presentati dall'aggiudicatario di una procedura d'appalto espletata mediante appalto di progettazione e di esecuzione sulla base del progetto preliminare di cui all'articolo 53, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero mediante concessione di lavori pubblici ai sensi del medesimo decreto legislativo;
 - b) progetti che comportino modifiche rilevanti rispetto ai progetti definitivi di cui alla lettera b) del comma 3, comunque riconducibili alle ipotesi di cui all'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
5. Il progetto generale di livello almeno preliminare, suddiviso in lotti funzionali, è sottoposto al parere dell'U.T.R. ove di importo superiore a 10.000.000 di euro. I relativi lotti funzionali sono sottoposti al parere dell'U.T.R., ciascuno secondo le regole e i limiti di importo di cui al presente articolo. In ogni caso, il progetto deve essere accompagnato dalla certificazione sulla funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
6. La prima sezione dell'UTR esprime i pareri di propria competenza sui progetti e sulle perizie entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, fatta salva l'interruzione del termine per richiesta della documentazione integrativa necessaria ai fini del completamento dell'istruttoria, ai sensi della normativa vigente. Tale termine, previa motivata comunicazione



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

all'ente richiedente, può essere prorogato per non oltre quarantacinque giorni. Trascorsi detti termini, il procedimento prosegue prescindendo dal parere dell'UTR e – salva diversa determinazione delle stazioni appaltanti in ordine alla conclusione, seppure tardiva, del procedimento - l'ente medesimo esprime autonomamente motivato parere sul progetto da approvare, avvalendosi degli atti istruttori dell'UTR comunque disponibili e della competente struttura organizzativa preposta all'approvazione dei progetti, ai sensi dell'articolo 36, comma 2.

7. Il presidente della prima sezione convoca l'UTR con un preavviso minimo di sette giorni. I relativi pareri sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Entro quindici giorni dalla data della seduta i pareri della prima sezione dell' UTR sono comunicati alle stazioni appaltanti interessate e sono pubblicati sul sito internet della Regione. Per la validità delle sedute dell'UTR è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.

8. I limiti di importo indicati nei commi 4 e seguenti sono aggiornati, con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, ogni cinque anni ovvero, se necessario, anche entro un termine inferiore.

9. La seconda sezione dell'UTR su istanza delle stazioni appaltanti, è competente a rilasciare, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, l'AUDIS (Autorizzazione Unica delle Infrastrutture Strategiche) relativa alle opere pubbliche inserite nel POSIR.

10. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è adottata la deliberazione di Giunta regionale di cui all'art 15, comma 4, inerente le Linee Guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'AUDIS-

11. La terza sezione dell'UTR è competente, su istanza delle stazioni appaltanti, ad effettuare la verifica prevista dagli articoli 50 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

12. Ai fini dell'accreditamento quale Organismo di ispezione di tipo B ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi dell'articolo 47, commi 1 e 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, l'UTR – 3° sezione, può accreditarsi avvalendosi del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici. In alternativa, l'accreditamento è rilasciato da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).

13. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

approvate le linee guida per lo svolgimento delle attività di verifica da parte della terza sezione dell'UTR .

Articolo 35 – Spese di funzionamento

1. Nei quadri economici dei progetti per i quali viene richiesto il parere della prima sezione dell'UTR o la verifica da parte della terza sezione dell'UTR, è previsto un accantonamento pari al due per mille del valore complessivo dell'intervento destinato alla copertura delle spese di funzionamento dell'UTR.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono al versamento dell'importo di cui al comma che precede in conto entrate del bilancio regionale contestualmente alla richiesta in esame.

Articolo 36 - Approvazione dei progetti

1. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza della Regione, dalla medesima attuati, sono approvati con determinazione del dirigente cui compete l'assunzione dell'impegno e l'ordinazione della spesa previa verifica di ciascun livello progettuale, ai sensi degli articoli 50 e seguenti del dpr 207/2010 e previo parere della prima sezione dell'UTR per importi superiori a 10.000.000,00 di euro, a termini dell'articolo 34.
2. I progetti di opere o lavori pubblici di competenza delle altre stazioni appaltanti sono approvati con provvedimento degli organi o dei dirigenti competenti, secondo le modalità di cui al comma 1.
3. Non possono conseguire l'approvazione i progetti per i quali non siano stati acquisiti preventivamente i pareri obbligatori, le autorizzazioni ed i nulla osta previsti dalle vigenti norme.
4. I verbali di nuovi prezzi, le perizie suppletive e quelle di variante in corso d'opera sono approvati con le modalità di cui al presente articolo.
5. Nei limiti delle competenze previste dalla presente legge, l'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge, qualora siano stati completati gli adempimenti preliminari previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni e pubblica utilità. Restano ferme le norme vigenti che stabiliscono gli effetti dell'approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi.



TITOLO VI - TRASPARENZA, QUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE NEI CONTRATTI PUBBLICI

CAPO I - OSSERVATORIO REGIONALE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Articolo 37 - Osservatorio regionale dei contratti pubblici

1. Al fine di garantire la trasparenza delle procedure dei contratti pubblici, la pubblicità degli atti, la massima diffusione dei dati, il rispetto dei principi di efficienza economica, nonché di fornire assistenza alle amministrazioni aggiudicatrici e di concorrere a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro, presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici è istituito l'Osservatorio regionale dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di interesse regionale, di seguito denominato "Osservatorio", che recepisce le funzioni e i compiti dell'"Osservatorio regionale dei lavori pubblici, servizi e forniture" - già istituito dall'articolo 63 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 – come integrati dalla presente legge.
2. L'Osservatorio costituisce sezione regionale dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, operante nell'ambito dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, di seguito "Osservatorio nazionale", ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4 e 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
3. L'Osservatorio opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria regionale, degli Assessorati regionali interessati, dell'Istituto di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dei comuni ed altri enti pubblici, dell'Unione regionale delle province, dell'Associazione regionale dei comuni (Anci Sardegna), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, nonché delle associazioni imprenditoriali più rappresentative nell'ambito regionale nel settore delle costruzioni. Esso gestisce i dati e le informazioni di cui al presente Capo mediante il Sistema Informatico Territoriale Appalti della Regione Sardegna, di seguito SITARS, già istituito ai sensi della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo pari o superiore a 40.000 euro, i dati e le informazioni di cui all'articolo 7, comma 8 del decreto legislativo n. 163 del 2006, e successive modificazioni, nel rispetto dei termini in esso stabiliti.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

5. L'Osservatorio, nell'ambito del territorio regionale, assolve, in via esclusiva, agli adempimenti e ai compiti inerenti alla rilevazione e gestione dei dati e delle informazioni, che le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e trasmettere ai sensi della normativa statale relativamente all'intero ciclo degli appalti di lavori, servizi e forniture.

6. Con la messa in esercizio dell'Osservatorio viene meno l'obbligo, per le stazioni appaltanti, di comunicare all'Osservatorio nazionale i dati relativi agli appalti dei lavori pubblici, servizi e forniture di interesse regionale; è cura dell'Osservatorio trasmettere tali dati all'Osservatorio nazionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. Con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato l'atto di regolamentazione recante la disciplina delle modalità organizzative e gestionali per garantire la funzionalità dell'Osservatorio, tra cui, in particolare:

- a) le modalità per la formazione, validazione, applicazione e aggiornamento del prezzario regionale dei lavori e dei servizi
- b) le modalità per la formazione dell'archivio regionale dei contratti pubblici;
- c) l'acquisizione dei dati in materia di regolarità del lavoro;
- d) le modalità di accesso ai dati e alle informazioni;
- e) le modalità di funzionamento dell'Unità tecnica per il partenariato pubblico privato.

Articolo 38 - Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:

a) gestisce il sistema informatico SITARS di cui all'articolo 37, per:

1. la pubblicazione dei programmi integrali triennali e degli elenchi annuali dei lavori nonché del programma annuale di servizi e forniture;
2. la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara di lavori, servizi e forniture ai sensi del DM 6 aprile 2001, di cui all'articolo 66 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e delle ulteriori vigenti disposizioni;
3. la raccolta ed elaborazione in modo sistematico delle informazioni e dei dati statistici concernenti lavori pubblici, servizi e forniture, relativi all'intero ciclo degli appalti su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento a quelli concernenti i programmi triennali, i bandi, gli avvisi di gara, le aggiudicazioni, gli affidamenti, gli operatori economici partecipanti, appaltatori, subappaltatori e affidatari, l'impiego della mano d'opera e le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- relative norme di sicurezza, gli stati di avanzamento dei lavori, i costi e gli scostamenti da quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni nonché il livello di realizzazione degli interventi inseriti nei programmi annuali;
4. la redazione del prospetto statistico per i contratti pubblici, ai sensi dell'articolo 250 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
 5. la pubblicazione e l'accesso al sistema degli Elenchi regionali di cui al Capo II del presente Titolo;
 6. la pubblicazione di ogni altra informazione utile in ordine alle risultanze delle gare ed alle dinamiche dei prezzi.
- b) provvede alla elaborazione dei dati acquisiti ai sensi del comma 1 ed alla conseguente redazione di appositi rapporti statistici sull'andamento e sulle caratteristiche della spesa pubblica per lavori, forniture e servizi e sui risultati del monitoraggio effettuato e predispone annualmente un "Rapporto Informativo" sui dati e gli elementi raccolti, sottoposto all'esame della Giunta Regionale.
- c) evidenzia, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati, eventuali scostamenti del costo della manodopera, anche con riferimento al costo desunto dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, compresi quelli aziendali;
- d) garantisce l'assolvimento, attraverso il proprio sito informatico, degli obblighi di pubblicità previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dalle norme comunitarie e statali;
- e) determina annualmente costi standardizzati medi regionali di riferimento per tipologie di opere, manufatti, per singoli tipi di lavorazione, e per tipo di servizio e fornitura, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
- f) pubblica i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché, semestralmente, l'elenco dei lavori pubblici affidati;
- g) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

h) provvede alla formazione, gestione e aggiornamento di apposito archivio regionale dei contratti pubblici da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate e garantisce l'accesso controllato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

i) promuove iniziative per la diffusione delle conoscenze in materia di contrattualistica pubblica;

l) acquisisce informazioni e dati utili a consentire la massima trasparenza nei procedimenti di gara e contrattuali posti in essere dalle stazioni appaltanti;

m) garantisce, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, la pubblicità degli atti adottati nell'ambito dei procedimenti di cui alla lettera a), assicurandone la diffusione e la disponibilità effettiva, nonché la conoscenza da parte degli enti ed organi pubblici competenti all'effettuazione dei controlli, nonché degli altri soggetti istituzionalmente legittimati all'acquisizione di essi;

n) promuove la qualità delle procedure di appalto e la qualificazione degli operatori, pubblici e privati, attraverso le attività indicate all'articolo 39.

o) svolge ogni altro compito assegnato ai sensi della presente legge.

2. L'Osservatorio elabora i dati relativi agli appalti per lavori, servizi e forniture a ridotto impatto ambientale effettuati dalle stazioni appaltanti. Ai fini dell'acquisizione dei dati da parte dell'Osservatorio, la Regione promuove intese con l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. L'Osservatorio svolge le funzioni di accertamento, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative), delle violazioni degli obblighi di cui agli articoli 41 e 42.

4. L'Osservatorio gestisce i dati e le informazioni mediante gli strumenti e le procedure informatiche del SITARS.



Articolo 39 - Promozione della qualificazione delle stazioni appaltanti e della semplificazione

1. Al fine di favorire la qualificazione delle stazioni appaltanti, di migliorare la qualità delle procedure di affidamento e della gestione dei contratti pubblici, nonché di standardizzare e semplificare i relativi adempimenti, l'Osservatorio provvede:

- a) ad elaborare, in collaborazione con i soggetti interessati e, in particolare, con la Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII, Linee Guida, bandi – tipo e capitolati speciali, anche a ridotto impatto ambientale, per specifiche tipologie di appalto da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72;
- b) ad assicurare il necessario supporto agli operatori pubblici, attraverso consulenze e pareri in merito alle procedure ed alla gestione dei contratti pubblici, anche al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza e la tutela della regolarità del lavoro;
- c) a promuovere e coordinare, anche mediante la diffusione delle buone pratiche, ogni iniziativa utile ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale degli operatori della materia, con particolare riferimento al profilo della sicurezza e della tutela dei lavoratori;
- d) a promuovere progetti tesi a ridurre, aggregare e qualificare le amministrazioni aggiudicatrici;
- e) a promuovere l'utilizzo di tecniche di finanziamento innovative ed assistere, su richiesta, le amministrazioni interessate, nell'applicazione della normativa sulla finanza di progetto e sulle altre forme di partenariato pubblico – privato, attraverso la sezione dell'Unità Tecnica regionale per il Partenariato Pubblico Privato di cui all'articolo 45;
- f) a promuovere iniziative utili al rispetto dei termini di pagamento dei corrispettivi contrattuali, a garanzia della regolare esecuzione dei contratti pubblici e di un corretto rapporto tra la committenza pubblica ed il sistema economico.
- g) ad assicurare il necessario supporto informativo agli organi ed enti competenti per l'effettuazione dei compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e degli obblighi assicurativi e contributivi nei confronti dei lavoratori;
- h) alla formazione ed all'aggiornamento del prezzario regionale di cui all'articolo 44, sulla base dei dati acquisiti ed elaborati a tale fine;
- i) alla individuazione e diffusione delle buone pratiche delle stazioni appaltanti e degli operatori del settore, ivi comprese quelle relative alla responsabilità sociale delle imprese;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- j) alla definizione di standard uniformi per la realizzazione del profilo del committente da parte delle stazioni appaltanti;
 - k) alla promozione degli sportelli di informazione delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al relativo supporto tecnico ed amministrativo;
 - l) alla realizzazione di una piattaforma web all'interno del S.I.T.A.R.S. avente finalità di supporto alle stazioni appaltanti sia nella richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla legge n. 144 del 1999 e alla legge n. 3 del 2003, sia negli adempimenti previsti dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 (Legge anticorruzione), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", in particolare quelli indicati dall'art. 1 comma 32.
2. L'archivio regionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 38, lettera h), contiene:
- a) l'anagrafica delle stazioni appaltanti, delle imprese e degli altri soggetti coinvolti nello svolgimento dell'appalto;
 - b) i dati relativi all'intero ciclo dell'appalto, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi del presente Capo.
 - c) I dati relativi all'impiego della manodopera e alla tutela e sicurezza del lavoro, comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), punto 3.
3. L'Osservatorio, nell'ambito dei compiti di cui al presente articolo, elabora atti di indirizzo, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, finalizzati a semplificare, rendere omogenee e mettere in rete le attività delle stazioni appaltanti.

Articolo 40 – Sezione regionale dell'Osservatorio nazionale dei contratti pubblici

1. L'Osservatorio collabora con la sezione centrale dell'Osservatorio nazionale per lo svolgimento dei compiti ad esso specificamente attribuiti quale sezione regionale, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
2. L'Osservatorio, su richiesta della sezione centrale di cui al comma 1, collabora altresì alla determinazione dei costi standardizzati per tipo di lavoro, servizio e fornitura in relazione al territorio regionale.



3. L'Osservatorio collabora con l'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 6 del d.lgs. 163/2006, gestendo attività da essa delegate nell'ambito dei processi di controllo, vigilanza e ispezione.

Articolo 41 - Comunicazione e trasmissione dei dati

1. Le stazioni appaltanti, tramite il SITARS, inviano all'Osservatorio le informazioni e i dati utili e rilevanti per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 38, nel rispetto dei principi di economicità e proporzionalità.

2. L'Osservatorio predispone gli strumenti informatici per l'acquisizione dei dati e definisce le modalità per la loro trasmissione, secondo criteri di semplificazione degli adempimenti e di razionalizzazione dei flussi informativi.

Articolo 42 - Pubblicazioni e termini per la trasmissione dei dati e delle pubblicazioni

1. Gli avvisi di preinformazione e di postinformazione, ove previsti ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, ed i bandi di gara sono pubblicati a titolo gratuito sulla pagina web dell'Osservatorio, indipendentemente dall'importo previsto a base di gara.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 deve avvenire entro e non oltre due giorni dalla corrispondente pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, ove prevista.

3. Sono, inoltre, soggetti a pubblicazione, nei termini e con le modalità di cui al comma 4:

- a) i programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici ed i loro aggiornamenti;
- b) i programmi annuali per forniture e servizi, ove adottati;
- c) gli esiti delle procedure di appalto dei contratti pubblici, ivi compresi quelli concernenti le procedure negoziate;
- d) gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto e di *leasing* immobiliare in costruendo o altra forma di partenariato pubblico privato;
- e) gli accordi quadro conclusi;
- f) gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture;
- g) i provvedimenti di risoluzione dei contratti.

4. Gli atti e le informazioni di cui al comma 3 sono inviati dalle stazioni appaltanti all'Osservatorio, per la pubblicazione:



- a) entro venti giorni dall'approvazione, per il programma triennale dei lavori pubblici e per i relativi aggiornamenti, nonché per il programma annuale di forniture e di servizi, ove adottato;
- b) entro il termine di quarantotto giorni dalla data di aggiudicazione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro, o dall'esito della procedura negoziata, per il relativo avviso;
- c) entro venti giorni dall'approvazione del programma triennale dei lavori pubblici di cui alla lettera a) del comma 3, per gli avvisi relativi alle proposte di finanza di progetto.

5. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'articolo 65, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono esentate dalla trasmissione all'Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

6. L'Osservatorio provvede, tramite il SITARS, contestualmente alla trasmissione da parte delle stazioni appaltanti, alla pubblicazione sulla propria pagina web, degli atti e delle informazioni di cui al presente articolo.

7. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei lavori pubblici sono pubblicati sulla base degli schemi tipo di cui all'articolo 10.

8. Per gli accordi quadro conclusi in conformità con l'articolo 59 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le stazioni appaltanti, secondo quanto disposto altresì dall'articolo 65, comma 2, dello stesso decreto legislativo, sono esentate dalla trasmissione all'Osservatorio di un avviso in merito ai risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo.

Articolo 43 - Realizzazione di un sistema in rete

1. L'Osservatorio promuove mediante apposite convenzioni la realizzazione di forme di interconnessione con gli analoghi sistemi informativi degli enti ed amministrazioni pubbliche titolari dei dati e delle informazioni rilevanti per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 38, anche al fine di effettuare controlli incrociati, sollevando, ove possibile, le stazioni appaltanti dai corrispondenti oneri informativi. A tale fine, l'Osservatorio si avvale anche dei dati e delle informazioni provenienti dagli organismi paritetici e dagli enti bilaterali.



Articolo 44 - Prezzario regionale dei lavori pubblici

1. La Regione provvede, avvalendosi dell'Osservatorio, alla elaborazione di un prezzario relativo ai contratti di lavori pubblici, di riferimento per le stazioni appaltanti e a supporto degli operatori e della qualificazione dell'intero sistema.

2. Il prezzario regionale è articolato in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle province o ad altri ambiti territoriali omogenei.

3. Il prezzario di cui al comma 1 costituisce la base di riferimento per la elaborazione dei capitolati e per la definizione degli importi posti a base di appalto, nonché per le valutazioni relative all'anomalia delle offerte; qualora le stazioni appaltanti intendano discostarsene ne forniscono motivazione.

4. Con riferimento agli affidamenti di lavori pubblici, il prezzario regionale tiene conto degli elenchi prezzi del genio civile e dei listini e prezzari di beni lavori e servizi, rilevazioni statistiche, di cui all'articolo 89, comma 2, del d.lgs.163/2006.

5. Il prezzario evidenzia i costi unitari utili al calcolo dell'incidenza del costo della manodopera, risultante dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e dagli accordi territoriali di riferimento, è comprensivo degli oneri assicurativi e previdenziali ed ogni altro onere connesso. Evidenzia, inoltre, i costi per la sicurezza e gli oneri socio-ambientali.

6. Il prezzario è approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, ed aggiornato con periodicità annuale.

7. L'Osservatorio provvede alla promozione ed alla diffusione della conoscenza del prezzario.

8. Le disposizioni del presente articolo possono essere applicate, in quanto compatibili, in materia di prezzario regionale relativo a contratti pubblici di servizi e forniture.

Articolo 45 – Unità Tecnica regionale per il Partenariato Pubblico Privato

1. Nell'ambito dell'Osservatorio è istituita la sezione "Unità Tecnica per il Partenariato Pubblico Privato", di seguito UTEP. L' UTEP svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti idonei



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

sotto il profilo dell'intervento del capitale privato, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende ricorrere al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto nonché gli investimenti realizzabili con gli altri strumenti del partenariato pubblico privato, con la programmazione delle risorse del POR Sardegna, degli accordi di programma quadro e dei fondi comunitari.

2. Nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, sono stabilite le modalità ed i criteri di funzionamento, l'organizzazione e la composizione dell'UTEP, i cui componenti sono scelti prioritariamente tra i dipendenti dell'amministrazione regionale e facendo ricorso alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificata dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 6.

3. A decorrere dall'anno 2015 le spese di funzionamento dell'U.T.E.P., sono finanziate con la contribuzione delle stazioni appaltanti che si avvalgano della stessa, secondo le modalità e i termini previsti con la deliberazione di cui al comma 2. L'entità della contribuzione è fissata in misura non superiore al due per cento dell'importo complessivo dell'intervento, da imputarsi tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto.

Articolo 46 - Rapporti con le autorità nazionali e regionali

1. La Regione assicura, tramite l'Osservatorio, la collaborazione, alle autorità e organismi nazionali e regionali, in materia di contratti pubblici da realizzare o realizzati nel territorio regionale.

2. Le autorità e gli organismi nazionali e regionali provvedono ad acquisire i dati e/o le informazioni sull'attività delle singole amministrazioni aggiudicatrici per il tramite dell'Osservatorio.

3. Per le finalità di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 del 2012 (Legge anticorruzione), recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", l'Osservatorio fornisce alle stazioni appaltanti, dati, informazioni e indicatori utili a ricostruire possibili situazioni di allarme, di rischio o, comunque, di criticità nell'ambito della predisposizione del Piano anticorruzione.



CAPO II – ELENCHI UNICI REGIONALI DI OPERATORI ECONOMICI QUALIFICATI

Articolo 47 – Elenco Unico Regionale per i servizi di ingegneria e architettura

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, mediante procedura di evidenza pubblica, l'Elenco Unico Regionale degli operatori economici qualificati, ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo I, Capo IV nonché gli studi di fattibilità e i servizi di verifica della progettazione di cui, rispettivamente, agli articoli 14 e 50 e seguenti del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti di importo fissati dagli articoli 91 e 125 del decreto legislativo medesimo nonché dall'articolo 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Le stazioni appaltanti utilizzano il predetto Elenco Unico Regionale per l'affidamento dei contratti pubblici richiamati nel presente comma.
2. Le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici iscritti nell'Elenco Unico Regionale, nel rispetto del principio della rotazione, con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della loro pregressa capacità tecnico-professionale ed, eventualmente, economico-finanziaria, nel rispetto dell'articolo 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
3. L'affidamento diretto tramite l'Elenco Unico Regionale è ammesso per i contratti pubblici di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia di 40 mila euro di cui all'articolo 125, comma 11, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, secondo le regole stabilite dall'articolo 48.
4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.
5. L'elenco di operatori economici qualificati nel settore dei contratti pubblici di cui al comma 1, già costituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, assume natura giuridica di Elenco Unico Regionale ai sensi del presente articolo, fermo restando che, nelle more dell'adeguamento del relativo sistema informatico, l'ambito di applicazione, le regole di funzionamento e i principi sono, comunque, quelli stabiliti nel presente Capo.



6. L'Elenco Unico Regionale di cui al comma 1, integrato nel sistema dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), punto 5, è accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII.

Articolo 48 – Affidamenti diretti e misure incentivanti per i giovani professionisti

1. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso dei giovani professionisti ai contratti pubblici dei servizi relativi all'ingegneria e all'architettura anche integrata di cui all'Allegato A del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, tali servizi sono affidati:

- a) ove di importo inferiore a 10 mila euro, ai giovani professionisti iscritti da meno di cinque anni al relativo albo o equivalente;
- b) ove di importo pari o superiore a 10 mila euro e inferiore a 20 mila euro, ai giovani professionisti iscritti da meno di dieci anni al relativo albo.

2. I servizi di cui al comma 1 di importo pari o superiore a 20 mila euro e inferiore alla soglia di 40 mila euro di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono essere affidati direttamente, previa verifica dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale fissati dal Bando pubblico di istituzione dell'Elenco Unico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 267 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 49 – Elenco unico Regionale per i lavori pubblici

1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, mediante procedura di evidenza pubblica, l'Elenco Unico Regionale degli operatori economici qualificati, ai quali possono essere affidati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i contratti pubblici di opere e lavori tramite le procedure in economia e le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara, di cui, rispettivamente, agli articoli 32, comma 1, lettera g), 57, comma 2, lettere a), b) e c), 122, commi 7 e 8, 125 e 204, commi 1 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni. Le stazioni appaltanti utilizzano il predetto Elenco Unico Regionale per l'affidamento dei contratti pubblici richiamati nel presente comma.

2. Le stazioni appaltanti selezionano gli operatori economici, nel rispetto del principio della rotazione, con l'applicazione di criteri oggettivi che tengono conto della qualificazione degli



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

operatori economici, ai sensi degli articoli 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 90 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e del successivo articolo 51.

3. L'affidamento diretto tramite l'Elenco unico regionale è ammesso, per i contratti pubblici di cui al comma 1 di importo inferiore alla soglia di 40 mila euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, secondo le regole stabilite dagli articoli 50 e 51.

4. L'elenco degli affidamenti diretti di cui al comma 3 è allegato al conto consuntivo annuale delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori.

5. L'elenco di operatori economici qualificati nel settore dei contratti pubblici di cui al comma 1, già costituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, assume natura giuridica di Elenco Unico Regionale ai sensi del presente articolo, fermo restando che, nelle more dell'adeguamento del relativo sistema informatico, l'ambito di applicazione, le regole di funzionamento e i principi sono comunque quelli stabiliti nel presente Capo.

6. L'Elenco Unico Regionale di cui al comma 1, integrato nel sistema dell'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera a), punto 5, è accessibile dalla piattaforma telematica della Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII.

Articolo 50 - Premialità per interventi di volontariato nei lavori pubblici

1. Al fine di promuovere l'intervento volontario delle imprese in funzione preventiva o in situazioni di emergenza e di rafforzare, attraverso il concorso dello strumento partecipativo, l'interesse pubblico alla tutela del territorio e alla salvaguardia dell'incolumità delle persone, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori, nelle procedure negoziate di cui all'articolo 49, comma 1, possono selezionare, tramite l'Elenco Unico Regionale di cui al medesimo articolo 49, tra gli operatori economici da invitare a presentare offerta, a titolo di premialità, almeno il venti per cento, ove sussistente, di soggetti idonei che abbiano eseguito, nell'ultimo quinquennio antecedente all'invio della lettera di invito, interventi manutentivi o di ripristino, a titolo gratuito e spontaneo, per fronteggiare situazioni di emergenza generate da fenomeni avversi quali, a titolo esemplificativo, alluvioni, dissesti idrogeologici e terremoti o, comunque, per finalità preventive di tutela del territorio.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

2. Per le finalità di cui al comma 1, gli operatori economici presentano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori la proposta concernente l'esecuzione, a titolo gratuito, di interventi manutentivi o di ripristino, corredata da una perizia tecnica, da un sommario quadro economico e da un cronoprogramma delle attività e dei tempi.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della proposta di cui al comma 3, ove ritengano di autorizzare l'intervento, impartiscono le eventuali prescrizioni sulle modalità esecutive e fissano un termine per esecuzione dell'intervento.

4. L'operatore economico proponente entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve dichiarare di accettare incondizionatamente tutte le prescrizioni impartite e i termini fissati dall'ente autorizzante.

5. Gli interventi manutentivi o di ripristino di cui al comma 1, devono essere attestati dall'ente beneficiario, che rilascia un certificato di regolare esecuzione.

6. Gli operatori economici che abbiano eseguito gli interventi di cui al comma 1, rendono la relativa dichiarazione sostitutiva, ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, al fine di ottenere l'iscrizione nell'Elenco Unico Regionale di cui all'articolo 49, sezione dedicata agli operatori economici virtuosi.

Articolo 51 – Affidamenti diretti e misure promozionali nei contratti pubblici

1. Al fine di promuovere e incentivare l'accesso delle micro imprese al settore dei contratti pubblici, fatta salva la necessità, debitamente motivata, di ricorrere a particolari specializzazioni, i lavori pubblici sono affidati, ove di importo inferiore alla soglia di quarantamila euro di cui all'articolo 125, comma 8, ultimo periodo del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, alle micro imprese in possesso della sola iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività analoga a quella oggetto dell'affidamento.

2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro.



3. In alternativa, i lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1, sono affidati direttamente agli operatori economici che abbiano eseguito gli interventi di volontariato di cui all'articolo 50, iscritti nella sezione dell'Elenco Unico Regionale dedicata agli operatori economici virtuosi.

CAPO III - QUALITA' DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Articolo 52 - Sistemi qualità e attestazione dell'attività amministrativa

1. La Regione promuove l'adozione dei sistemi qualità nell'attività amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici ed emana direttive finalizzate alla loro più ampia ed efficace applicazione.

2. Per sistema qualità si intende un sistema di norme procedurali formalizzate mediante un'adeguata documentazione costituita, almeno, dal manuale di qualità e dalla documentazione complementare, in cui sono esplicitamente e puntualmente evidenziati, secondo metodologie ispirate alla normativa tecnica della serie UNI EN ISO 9000, i documenti e le procedure necessari a garantire la qualità dei procedimenti di gara e contrattuali.

Articolo 53 - Incentivi agli operatori economici per la certificazione di qualità

1. Al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, a termini dell'articolo 40 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 dei contratti, nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso e con la previsione di un massimale di euro 4.000. I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici.

2. La presente norma si applica, altresì, ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis e h), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'acquisizione della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da Organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti all'European cooperation for accreditation (EA).



CAPO IV – INTRODUZIONE DI CRITERI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Articolo 54- Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente e, in particolare, del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, anche detto Piano nazionale d'azione sul Green Public Procurement (PAN GPP), approvato con decreto ministeriale 11 aprile 2008, aggiornato con decreto del 10 aprile 2013 nonché dei criteri ambientali minimi (CAM), adottati con decreti ministeriali, come previsto dal Piano d'Azione Nazionale (PAN) per gli acquisti verdi, le amministrazioni aggiudicatrici, con l'eccezione dei Comuni con popolazione residente inferiore a tremila abitanti, gli enti aggiudicatori nonché la Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo III, approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione per gli Acquisti Verdi di durata triennale, finalizzato alla definizione di un Programma Operativo per l'introduzione di criteri ambientali nelle procedure di acquisto di forniture e servizi e di realizzazione di opere e lavori pubblici.
2. Nella definizione del Piano, le stazioni appaltanti tengono conto degli obiettivi della politica comunitaria del "green public procurement" (acquisti verdi della Pubblica Amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'Amministrazione Pubblica tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio.
3. Il Piano determina l'obiettivo di riconversione al termine del triennio delle proprie forniture, oltre ad individuare e selezionare i settori di intervento e il relativo ordine di priorità, definire gli obiettivi specifici da conseguire in ciascun settore o categoria merceologica al termine del triennio.
4. La Regione promuove e sostiene, attraverso l'emanazione di Linee Guida, i Piani d'azione per gli acquisti verdi dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi e nella realizzazione di lavori, vincolando la concessione di eventuali incentivi alla predisposizione dei piani stessi.
5. Le misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi si basano sui criteri di cui all'articolo 1, comma 1126, della legge 27



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007):

- a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
- b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali;
- f) riciclo e riutilizzo dei rifiuti;

6. Le misure di cui al comma 5 devono, altresì, favorire l'acquisto di prodotti agroalimentari tipici e biologici, il cui intero ciclo di produzione sia realizzato preferibilmente in Sardegna.

7. Nelle procedure d'acquisto, la Regione applica i "criteri ambientali minimi" fissati, per le categorie merceologiche indicate dall'articolo 1, comma 1127, della legge n. 296 del 2006, con decreti del Ministro dell'Ambiente, in applicazione del PAN GPP. L'applicazione dei "criteri ambientali minimi" si realizza perseguendo gli obiettivi più elevati di sostenibilità ambientale. In attuazione delle indicazioni specifiche eventualmente elaborate in riferimento a ciascun settore di intervento, come previsto dal PAN GPP, la Regione provvede ad implementare ulteriori criteri o performance ambientali più avanzate.

Articolo 55 – Monitoraggio degli acquisti verdi

1. Al fine di monitorare gli acquisti verdi effettuati, verificare i risultati ottenuti e orientare le scelte gestionali verso il contenimento dei costi ambientali la Regione e gli enti regionali presentano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione relativa allo stato dell'introduzione degli strumenti di GPP nel comparto Regione – enti.

2. La relazione annuale di cui al comma 1 è integrata con gli elementi informativi concernenti lo stato di attuazione delle disposizioni sulla promozione degli acquisti verdi, con particolare riferimento:

- a) alle procedure di appalto espletate secondo i criteri di cui all'articolo 55, esplicitando le eventuali criticità emerse;
- b) all'attuazione delle previsioni di cui al Programma Operativo del Piano d'azione per gli acquisti verdi, di cui all'articolo 55, comma 1;



- c) alle eventuali difficoltà riscontrate nel reperire sul mercato specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi;
- d) agli eventuali incentivi erogati agli enti locali ai sensi degli articoli 55, comma 4 e 57.

Articolo 56 - Promozione di acquisti verdi da parte delle stazioni appaltanti

1. Fermo restando quanto previsto nel presente Titolo, per le finalità di cui all'articolo 2, in tutti i casi di finanziamenti regionali alle stazioni appaltanti per l'acquisizione di beni e servizi e la realizzazione di lavori secondo le procedure di affidamento di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'erogazione del finanziamento è subordinata alla previsione nel capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, di acquisti verdi in misura non inferiore al trenta per cento.

TITOLO VII – ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' CONTRATTUALE

CAPO I – RESPONSABILE DEL PROGETTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 57 - Nomina e requisiti

1. Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici, secondo il proprio ordinamento, nominano, ai sensi della presente legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, un responsabile unico del procedimento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione del contratto pubblico. Tali fasi costituiscono, unitariamente considerate, il progetto del contratto pubblico. Il responsabile unico del procedimento è il responsabile unico del progetto (di seguito RUP).
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, secondo il proprio ordinamento, possono inoltre nominare, ai sensi della presente legge e della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile del procedimento in fase di affidamento ha il compito di gestire e di dare esecuzione al procedimento amministrativo di predisposizione della documentazione di gara e di curare le relative procedure, anche coordinandosi con il RUP.
3. Il RUP coordina l'azione dei titolari di ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico, ove nominati, con funzione di garanzia, di impulso, di interazione e controllo. In tal caso, il RUP è responsabile in solido con i dirigenti o funzionari delle unità operative titolari di ogni singola fase del processo attuativo.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

4. Il RUP provvede a creare le condizioni affinché il processo attuativo del contratto pubblico risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità di qualsiasi altra disposizione di legge in materia.

5. Qualora la procedura di affidamento dei contratti pubblici sia effettuata mediante la Centrale Regionale di Committenza di cui al Capo I del Titolo VIII o tramite altra centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero siano ad esse affidate le funzioni e le attività di stazione appaltante, ciascuna amministrazione interessata nomina il R.U.P. e può nominare un responsabile del procedimento per le fasi di svolgimento del processo attuativo dalla stessa assunte.

6. Fino alla nomina del RUP, è RUP il dirigente della unità organizzativa titolare del potere di spesa.

7. Il RUP è nominato, per i lavori, prima della fase di predisposizione dello studio di prefattibilità di cui all'articolo 9 o, comunque, prima della predisposizione dello studio di fattibilità o del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 11 e, in ogni caso, prima di ogni atto di programmazione, secondo l'ordinamento dell'ente.

8. Il RUP è un dipendente di ruolo. In caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, le amministrazioni aggiudicatrici nominano il RUP tra i propri dipendenti in servizio o ricorrendo, ove possibile, agli istituti del comando o dell'avvalimento degli uffici di altre amministrazioni o altre tipologie contrattuali flessibili che garantiscano il rapporto di immedesimazione organica con l'amministrazione.

9. L'incarico di RUP è conferito ad un funzionario, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso di titolo di studio e requisiti di professionalità (o inquadramento professionale) adeguati in relazione ai compiti per cui è nominato, titolare di posizione di elevata responsabilità, munito di poteri organizzativi, di direzione o coordinamento di risorse umane. L'incarico è conferito tenendo conto, altresì, della comprovata competenza del funzionario, in particolare, negli ambiti della pianificazione e controllo, dell'organizzazione e direzione di strutture complesse, della gestione di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

progetti, delle metodologie di comunicazione, della contrattualistica pubblica, dei sistemi di contabilità e finanza.

10. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura l'incarico di RUP è conferito ad un funzionario tecnico, anche di qualifica non dirigenziale, in possesso degli ulteriori requisiti di seguito elencati:

a) per la gestione di progetti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 163/2006, diploma di laurea magistrale in discipline tecniche o, al di sotto di tale soglia, altro titolo di studio adeguato alla natura e alla complessità dell'intervento;

b) abilitazione all'esercizio della professione ed esperienza professionale minima o anzianità di servizio di almeno tre anni nel settore di riferimento dell'intervento o, quando l'abilitazione non sia prevista dalle norme vigenti, esperienza professionale minima o anzianità di servizio di almeno sette anni.

c) per la gestione di progetti di importo pari o superiore a ventimilioni di euro, conseguimento del titolo di frequenza di un master universitario di secondo livello in materia di contrattualistica pubblica o in materia di organizzazione e direzione delle strutture complesse o titolo di specializzazione in materie equipollenti; per la gestione di progetti di importo inferiore a ventimilioni di euro, un corso di formazione nelle dette discipline, della durata minima di centocinquanta ore, con obbligo di aggiornamento tramite crediti formativi.

11. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, in caso di accertata carenza tra i dipendenti di ruolo o tra i dipendenti in servizio, di funzionari di profilo tecnico, purché si tratti di appalti di lavori di importo complessivo inferiore a un milione di euro, diversi da quelli definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), del d.P.R. n. 207 del 2010, o di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a cento mila euro, può essere nominato RUP, il responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare, anche se di profilo amministrativo, previa costituzione di adeguato ufficio di supporto tecnico.

12. Il RUP nel settore degli acquisiti di beni e altri servizi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 29 del D. Lgs. n. 163/2006 deve possedere, inoltre, competenze ed esperienze specifiche nell'ambito della pianificazione e gestione dei processi di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

approvvigionamento, anche telematici. Per i contratti pubblici di acquisto di beni e servizi di importo superiore a un milione di euro e fino a tre milioni di euro, il RUP deve aver maturato negli ambiti di cui al presente articolo, una esperienza professionale minima, in strutture pubbliche o private, di almeno tre anni o aver frequentato un corso di formazione nelle medesime discipline, della durata minima di centocinquanta ore, con obbligo di aggiornamento tramite crediti formativi. Per i contratti pubblici di acquisto di beni e servizi di importo superiore a tre milioni di euro, il RUP deve aver conseguito il titolo di frequenza di un master universitario di secondo livello in materia di contrattualistica pubblica o in materia di organizzazione e direzione delle strutture complesse o titolo di specializzazione in materie equipollenti.

13. Il provvedimento di nomina del RUP indica il tipo di formazione, il livello di conoscenze e competenze, in funzione sia del titolo di studio, sia dell'esperienza professionale e le specifiche capacità organizzative e di coordinamento, tenuto conto della complessità e del valore del progetto da gestire.

14. Ove nominato, il responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo del contratto pubblico, possiede i requisiti previsti dal comma 9 nonché dai commi 10, 11 e 12 per i contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento è un dipendente con formazione in materie giuridico – amministrative ed elevata competenza nel settore della contrattualistica pubblica. Si applicano i commi 13 e 15.

15. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

16. Le stazioni appaltanti che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in conformità ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti propri del RUP, limitatamente al rispetto delle norme della presente legge e del D. Lgs. n. 163 del 2006, alla cui osservanza sono tenuti.

17. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessorato competente in materia di personale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono adottate Linee Guida in materia di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

qualificazione del RUP, con la previsione di percorsi di formazione strutturata e l'introduzione di obblighi di aggiornamento, al fine di garantire forme di accreditamento alla gestione del progetto di sviluppo e realizzazione dei contratti pubblici.

Articolo 58 - Competenze

1. Il RUP :

a) costituisce il centro unitario di imputazione delle funzioni di pianificazione e controllo dei processi nonché di monitoraggio e misurazione delle performance relative alla tempistica, ai costi e ai tempi, anche attraverso la verifica degli stati di avanzamento e dell'attuazione degli interventi;

b) coordina i responsabili del procedimento di ciascuna fase attuativa, ove nominati e, nel caso in cui non abbia qualifica dirigenziale, ne propone la nomina al dirigente della unità organizzativa competente;

c) svolge attività istruttorie, accertative, informative, di proposta, di controllo ed ogni altra attività necessaria allo sviluppo e definizione del progetto di contratto e, ove sprovvisto di qualifica dirigenziale, propone l'adozione del provvedimento amministrativo al dirigente della unità organizzativa competente. Sono fatte salve le competenze del direttore dei lavori, del direttore dell'esecuzione, del coordinatore della sicurezza, nonché del progettista per le attività che ad essi competono secondo specifiche disposizioni di legge;

d) svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal D. Lgs. n. 163 del 2006, ivi compresi gli affidamenti in economia, e vigila sulla corretta esecuzione dei contratti che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti, tenuto conto di quanto previsto in materia dalla presente legge.

3. Nelle procedure negoziate semplificate di cui all'articolo 57 comma 6 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al responsabile del procedimento può essere attribuita la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

4. Per ulteriori funzioni e compiti del RUP., si rinvia al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche, alla legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché ad ogni altra disposizione in materia.



Articolo 59 - Attività di supporto

1. Il RUP svolge i propri compiti con il supporto di un team di progetto, costituito prioritariamente dai dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nel caso in cui l'organico delle amministrazioni aggiudicatrici presenti carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente competente, i compiti di supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati, con le procedure previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 per l'affidamento di incarichi di servizi di ingegneria e architettura, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali.

Articolo 60 - Cumulo di funzioni nei contratti pubblici

1. Nei contratti pubblici di opere e lavori il R.U.P. può svolgere per uno o più interventi, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista o di direttore dei lavori. Tali funzioni non possono coincidere nel caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere l) e m), del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ovvero di interventi di importo complessivo superiore a un milione di euro.

2. Nel settore delle forniture e dei servizi, il R.U.P. svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di direttore dell'esecuzione del contratto, a meno di diversa indicazione della stazione appaltante. In tal caso il R.U.P. propone all'amministrazione aggiudicatrice l'affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dall'articolo 61. Il direttore dell'esecuzione del contratto è, comunque, un soggetto diverso dal R.U.P. nei seguenti casi:

- a) interventi di importo superiore a cinquecentomila euro;
- b) interventi di particolare importanza e complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.



CAPO II – UFFICIALE ROGANTE

Articolo 61 - Ufficiale rogante

1. I contratti stipulati mediante forma pubblica amministrativa sono ricevuti dall'ufficiale rogante con le modalità prescritte dall'articolo 11, comma 13 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante e nell'osservanza delle modalità stabilite dalla legge 16 febbraio 1913, n. 89 (di seguito "legge notarile"), in quanto applicabili. L'ufficiale rogante riceve, altresì, gli atti per cui sia opportuno assicurare pubblicità e autenticità della forma.
2. L'Ufficiale Rogante, in quanto pubblico ufficiale, attribuisce pubblica fede agli atti redatti nella forma pubblica amministrativa, che fanno piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che l'Ufficiale Rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza.
3. Nei casi di cui al comma 1 l'ufficiale rogante, ove richiesto, può presenziare allo svolgimento della gara, al solo fine di redigere i relativi verbali.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 64 per l'amministrazione regionale, stabiliscono, secondo il proprio ordinamento, i criteri per la nomina dell'ufficiale rogante.
6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono stipulare polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni di ufficiale rogante.
7. All'Ufficiale Rogante sono attribuite funzioni analoghe a quelle notarili e ad esso si applicano tutte le norme concernenti il procedimento di formazione dell'atto ed il rilascio delle copie prescritte dalla legge notarile, laddove compatibili.

Articolo 62 - Nomina

1. Ciascuna Direzione generale dell'amministrazione regionale nell'ambito della quale sono stipulati contratti in forma pubblica amministrativa, nomina un Ufficiale rogante titolare e un ufficiale rogante sostituto.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

2. L'Ufficiale rogante sostituto svolge i compiti e le funzioni dell'Ufficiale rogante titolare, in caso di assenza temporanea, di incompatibilità o di impedimento, anche imputabile ad esigenze organizzative, di quest'ultimo.

3. L'Ufficiale Rogante è necessariamente un funzionario diverso da quello che firma il contratto e che impegna ufficialmente l'Amministrazione.

4. L'incarico di Ufficiale rogante è conferito a dipendenti con qualifica dirigenziale o inquadrati come funzionari di categoria D – area amministrativa, da almeno tre anni. In tale ultimo caso, l'incarico è conferito ai funzionari che svolgono funzioni di responsabile di articolazione organizzativa di secondo livello, ai sensi dell'articolo 13, comma 3 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e successive modificazioni e l'indennità è commisurata al massimo stabilito dalla contrattazione collettiva

5. Costituiscono titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico di Ufficiale Rogante titolare e di Ufficiale Rogante sostituto:

- a) la laurea in giurisprudenza (vecchio ordinamento, specialistica o magistrale);
- b) il pregresso espletamento di compiti attinenti alle funzioni di Ufficiale Rogante o inerenti, comunque, alla contrattualistica pubblica.

6. L'incarico è conferito con determinazione del Direttore generale della Direzione generale alla quale è assegnato il dipendente da nominare. La determinazione di nomina è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (BURAS).

7. L'attività di Ufficiale Rogante è a tutti gli effetti attività d'ufficio e rientra fra i compiti istituzionali della Regione.

Articolo 63 - Incompatibilità

1. L'Ufficiale Rogante non può assumere contemporaneamente, nell'ambito della medesima procedura di gara, l'incarico di responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 59, di componente o presidente delle commissioni giudicatrici o tecniche, ai sensi dell'articolo 70, comma 5 ovvero di componente dell'Ufficio Controlli di I° o di II° livello sui fondi POR.



Articolo 64 - Funzioni

1. L'Ufficiale Rogante accerta l'osservanza degli adempimenti necessari per la stipulazione del contratto, cura l'effettuazione delle attività e delle operazioni, anche di natura telematica, connesse alla conclusione del contratto e spettanti all'amministrazione aggiudicatrice, fatte salve le competenze relative agli accertamenti sui requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara.
2. L'ufficiale rogante, in particolare, accerta l'identità dei contraenti, verifica la loro legittimità a stipulare il contratto e la provenienza e la correttezza formale del documento ai fini della stipula, effettuando, ove necessario, le opportune modifiche al contratto e svolge ogni altro adempimento conseguente, tra cui la lettura integrale, l'apposizione della firma digitale e la trasmissione telematica del contratto e dei relativi allegati all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, per la registrazione, l'apposizione del bollo virtuale, nonché la conservazione telematica, ai sensi della vigente normativa e successive modificazioni.
3. L'Ufficiale rogante autentica le copie degli atti originali da lui ricevuti per ogni effetto di legge e le rilascia alle parti che ne fanno richiesta; cura, inoltre, la tenuta del Repertorio secondo le modalità previste dalla vigente normativa e successive modificazioni.

Articolo 65 - Requisiti di validità degli atti

1. Gli atti rogati dall'Ufficiale Rogante sono soggetti ai requisiti di natura sostanziale previsti dall'articolo 28 della Legge Notarile. L'Ufficiale Rogante, pertanto, non può ricevere o autenticare atti:
 - a) se essi sono espressamente proibiti dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;
 - b) se vi intervengano come parti il coniuge, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado compreso, anche se intervengono come procuratori, tutori od amministratori;
 - c) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, il coniuge, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dall'Ufficiale Rogante, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.



2. Sono estranei alla competenza dell'Ufficiale Rogante le donazioni, le transazioni e gli atti non ricevuti nell'esclusivo interesse della Regione.
3. La nullità dell'atto stipulato in forma pubblica amministrativa, ricorre nelle medesime ipotesi previste dalla Legge Notarile.

Articolo 66 - Adempimenti dei servizi interessati all'intervento dell'Ufficiale Rogante

1. Ove presso le Direzioni generali dell'amministrazione regionale non sia presente un ufficio contratti, i relativi Servizi interessati all'intervento dell'Ufficiale Rogante, ai quali spetta la competenza dell'atto che deve essere rogato, devono collaborare nel fornire tempestivamente tutta la documentazione e le informazioni necessarie alla corretta redazione del documento, supportando l'Ufficiale Rogante nell'esecuzione, nei termini, degli adempimenti previsti dalla normativa vigente.
2. Salvo i casi di assoluta necessità ed urgenza, il Servizio che deve ricorrere all'intervento dell'Ufficiale Rogante deve:
 - a) presentare richiesta formale, che deve pervenire all'Ufficiale Rogante titolare almeno 10 giorni prima della data prevista o, comunque, in un termine congruo in rapporto alla complessità dell'atto;
 - b) trasmettere contestualmente tutta la documentazione necessaria alla stipula dell'atto;
 - c) offrire con tempestività le ulteriori, eventuali, informazioni, richieste dall'Ufficiale Rogante.

Articolo 67 – Stipula in modalità elettronica

1. Con delibera di Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di affari generali, personale e riforma della Regione, d'intesa con l'Assessorato regionale competente in materia di Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l'Assessorato competente in materia di Lavori Pubblici, in conformità alla normativa statale vigente, sono adottate le Linee Guida in materia di modalità elettronica di stipula dei contratti pubblici, in attuazione dell'articolo 11, comma 13 del d.lgs 163/2006.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) e gli enti aggiudicatori, applicano le disposizioni contenute nel presente Capo, in quanto compatibili.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti, anche in materia di notariato.

CAPO III – COMMISSIONE GIUDICATRICE

Articolo 68 - Commissione giudicatrice

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dalla presente legge. La valutazione della migliore offerta è, in ogni caso, preferibilmente demandata alla commissione giudicatrice quando si tratti di interventi complessi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero nel caso di lavori di importo superiore a 25 milioni di euro nei quali le componenti architettonica e/o strutturale e/o impiantistica siano non usuali e di particolare rilevanza, in caso di affidamento ai sensi degli articoli 144, 153 e 176 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché nel caso delle prestazioni di cui all'articolo 300, comma 2, lett. b) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, particolarmente complesse sotto il profilo tecnologico ovvero che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze ovvero caratterizzate dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto ovvero da altro organo in conformità all'ordinamento dell'ente, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. La fase del procedimento di gara concernente la verifica della documentazione amministrativa dei candidati o dei concorrenti, preliminare all'apertura e alla valutazione delle offerte tecniche, può essere demandata al seggio di gara, individuato secondo le regole ordinamentali di ogni singola stazione appaltante.

3. Nell'amministrazione regionale la commissione giudicatrice è nominata con provvedimento dal direttore generale dell'Assessorato competente per materia, in qualità di stazione appaltante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

4. La commissione giudicatrice è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente, ai sensi dei commi 2 e 3.

5. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. L'incompatibilità non opera nel caso di comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti.

6. Coloro che nel biennio precedente abbiano rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

7. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

8. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di procedura civile.

9. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
- b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dai dipartimenti di appartenenza.

10. Gli elenchi di cui al comma 9 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale e sono pubblicati entro il 30 settembre di ogni anno nel sito ufficiale dell'Ordine e dell'Università.

11. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione giudicatrice avvengono dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

12. All'atto dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui al presente articolo.

13. I componenti della commissione giudicatrice, esterni alla stazione appaltante, hanno diritto ad un compenso di euro cinquecentomila per ogni seduta, oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali, comprensivo di tutte le attività svolte, oltre al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate. Nel caso di interventi o prestazioni particolarmente complessi ai sensi del comma 1, è riconosciuto ai commissari un supplemento pari al 50% del detto compenso, per ciascuna seduta.

14. Al fine di limitare i costi di funzionamento delle commissioni, in ogni caso il compenso di cui al comma 12 non può superare il limite massimo di quindicimila euro, oltre IVA se dovuta e contributi previdenziali.

15. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

16. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

17. La commissione giudicatrice può svolgere anche la verifica delle offerte risultate anormalmente basse. In alternativa, è nominata una apposita commissione per la valutazione delle offerte anomale, con le modalità di cui il commi 2, 3 e 9, utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dall'organo competente. In tal caso, per i componenti esterni della stazione appaltante si applicano i compensi di cui al comma 13.

18. La commissione giudicatrice apre in seduta pubblica sia il plico contenente la documentazione amministrativa, fatto salvo quanto stabilito al comma 2, ultimo periodo, sia i plichi contenenti le offerte tecniche, al solo fine, in quest'ultimo caso, di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. Successivamente, in una o più sedute riservate, la commissione valuta le



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle eventuali riduzioni sul tempo di ciascuna di esse, procede all'individuazione della soglia di anomalia, secondo quanto stabilito dagli articoli 86 e seguenti del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche. Qualora risultino offerte anomale, la commissione giudicatrice chiude la seduta pubblica e, ove non sia investita del giudizio sull'anomalia dell'offerta, rimette gli atti alla stazione appaltante per ogni determinazione in merito all'avvio del giudizio di congruità. L'aggiudicazione provvisoria è disposta, in seduta pubblica, solo in esito al giudizio di anomalia delle offerte.

19. Le stazioni appaltanti possono costituire una commissione giudicatrice secondo i criteri e le modalità del presente articolo, anche per i contratti pubblici di particolare complessità, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso.

Articolo 69 - Commissione giudicatrice nei concorsi di idee e di progettazione

1. Per i concorsi di idee e di progettazione di cui alla Parte II, Titolo I, Capo IV, sezioni I, II e III del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è nominata una commissione giudicatrice. Ad essa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 70 nei limiti di compatibilità.

2. Qualora ai partecipanti a un concorso di idee o di progettazione sia richiesta una particolare qualifica professionale, almeno due terzi dei membri della commissione deve possedere la stessa qualifica o una qualifica equivalente.

3. La commissione giudicatrice opera con autonomia di giudizio ed esamina i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima e unicamente sulla base dei criteri specificati nel bando di concorso. L'anonimato deve essere rispettato sino alla conclusione dei lavori della commissione, salvo il disposto del comma 5.

4. La commissione redige un verbale, sottoscritto da tutti i suoi componenti, che espone le ragioni delle scelte effettuate in ordine ai meriti di ciascun progetto, le osservazioni pertinenti e tutti i chiarimenti necessari al fine di dare conto delle valutazioni finali.



5. I candidati possono essere invitati, se necessario, a rispondere a quesiti che la commissione giudicatrice ha indicato nel processo verbale allo scopo di chiarire qualsivoglia aspetto dei progetti. E' redatto un verbale completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati.

CAPO IV – ATTIVITA' CONTRATTUALE E SEMPLIFICAZIONE

Articolo 70 – Bandi tipo, Linee guida e capitolati

1. La Giunta regionale, al fine di assicurare il coordinamento delle iniziative e delle attività relative alla materia dei contratti pubblici, approva, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici, di concerto con l'Assessorato regionale competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Linee Guida, bandi – tipo e capitolati speciali, anche a ridotto impatto ambientale, relativi a specifiche tipologie di appalto, predisposti dalla Centrale Regionale di Committenza, d'intesa con l'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera a), in collaborazione con gli altri soggetti interessati, in favore delle stazioni appaltanti, con l'indicazione dei parametri utili alla valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le Linee Guida di cui al comma 1 forniscono, altresì, indicazioni sul rispetto degli obblighi vigenti in materia di acquisti verdi, al fine di garantire una sensibile riduzione nella produzione di rifiuti e di incentivare l'utilizzo dei materiali locali nonché dei materiali di risulta provenienti da attività estrattive.

3. Ferme restando le disposizioni in materia di subappalto previste dall'articolo 118 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 i capitolati speciali e / o gli schemi di contratto prevedono l'obbligo a carico dell'appaltatore di trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento dei lavori o delle forniture.

4. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento, o quota parte dello stesso, a favore dell'appaltatore, senza che da questa sospensione possano derivare diritti a interessi o danni.



5. La Giunta regionale, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, approva Linee Guida in materia di valutazione della congruità delle offerte anomale.

Articolo 71 - Clausole sociali

1. In attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, al fine di favorire l'integrazione sociale delle persone svantaggiate nel personale incaricato dell'esecuzione del contratto, le stazioni appaltanti possono prevedere nel Capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, l'obbligo per l'aggiudicatario di assumere disoccupati di lunga durata o, comunque, lavoratori svantaggiati, di introdurre azioni di formazione per i disoccupati o i giovani, di assumere un numero di persone disabili superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale. Per l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e delle persone con disabilità, si rinvia, rispettivamente, al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 marzo 2013 e alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

2. In attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, per finalità di tutela delle esigenze sociali ed occupazionali, le stazioni appaltanti possono prevedere nel Capitolato speciale o nel bando di gara o lettera di invito, l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'esecuzione del contratto, qualora disponibili, i soci lavoratori o dipendenti del precedente appaltatore, a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano adeguati rispetto all'organizzazione di impresa dell'operatore economico aggiudicatario nonché alle esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste negli atti di gara. L'adeguatezza può essere valutata dall'aggiudicatario, previa informativa alla stazione appaltante, anche mediante procedure selettive.

3. In attuazione dell'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base delle esigenze sociali e occupazionali di cui al presente articolo.

Articolo 72 - Clausole ambientali

1. In attuazione della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e delle altre disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) e comma 2, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei capitolati specifiche disposizioni finalizzate a valorizzare gli aspetti ambientali. A tale fine, esse definiscono la prestazione tenendo conto di quanto stabilito nel Capo IV del Titolo VI nonchè, in particolare, dei seguenti elementi:



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- a) minore impatto ambientale dei materiali, dei prodotti e servizi utilizzati;
- b) minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) minore produzione di rifiuti;
- d) utilizzo di materiali recuperati e riciclati;
- e) utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, allo scopo di garantire la minimizzazione degli impatti ambientali e l'ottimizzazione dell'utilizzo di risorse non rinnovabili, nei capitolati speciali per le opere stradali, i materiali da costruzione sono individuati, con preferenza, tra i materiali di scarto provenienti da cave ornamentali di granito e marmo, autorizzate o in regime di prosecuzione ai sensi della legge regionale 7 giugno 1989, n. 30 (*Disciplina delle attività di cava*), che abbiano già ottenuto la regolare chiusura dei procedimenti di Valutazione di impatto ambientale (VIA) o di Verifica, avviati ai sensi dell'articolo 8 comma 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15 (*Integrazioni e modifiche alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002)*), alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 8 (*legge di bilancio*) e alla legge 24 aprile 2001, n. 6 (*legge finanziaria 2001*), con esito positivo di compatibilità ambientale o di non assoggettamento a VIA.

3. L'utilizzo dei materiali di cui al comma 2, siano essi prodotti secondari o rifiuti di estrazione, come definiti dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 (*Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE*), avviene, previa autorizzazione, a seguito di specifico trattamento ed a fronte di idonee caratteristiche litologiche e ove dimostrata la coerenza con il progetto di coltivazione già approvato, con particolare riferimento alla sovrabbondanza del materiale rispetto ai volumi necessari per il progetto di riassetto ambientale approvato.

4. Restano fermi gli obblighi vigenti in materia di acquisti di beni realizzati con materiali riciclati.

5. In attuazione dell'articolo 67 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici, l'offerta economicamente più vantaggiosa è valutata, ove ne ricorrano i presupposti, sulla base delle esigenze ambientali di cui al presente articolo.



Articolo 73 - Qualità dei servizi di ristorazione collettiva

1. Con riferimento ai contratti pubblici per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, rientranti nell'Allegato IIB, Categoria 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la Regione promuove, nell'ambito degli stessi, il consumo di prodotti tipici, DOP e IGP, dei prodotti provenienti da agricoltura biologica e/o integrata e dei prodotti tradizionali, locali e a filiera corta, dando priorità a quelli di cui si garantisca l'assenza di organismi geneticamente modificati.
2. Ai sensi della presente legge, si intendono "servizi di ristorazione collettiva" i servizi di ristorazione prescolastica, scolastica, universitaria, ospedaliera, delle strutture residenziali e semiresidenziali per anziani e di altre categorie svantaggiate, gestiti dalle amministrazioni aggiudicatrici o da soggetti privati in regime di concessione.
3. La Regione promuove la conclusione di accordi tra le amministrazioni aggiudicatrici titolari dei servizi di ristorazione collettiva e gli altri soggetti interessati, con cui sono disciplinate le modalità operative per promuovere il consumo dei prodotti di cui al comma 1.
4. La Regione promuove, altresì, percorsi formativi, informativi e di aggiornamento rivolti ai titolari di aziende agrituristiche e agli operatori dei servizi di ristorazione collettiva a vario titolo coinvolti e prevede incontri per lo scambio delle migliori pratiche tra i soggetti interessati.
5. In conformità a quanto disposto dall'articolo 59, comma 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le amministrazioni aggiudicatrici procedono all'aggiudicazione dei contratti pubblici di ristorazione collettiva sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri di qualità, di tutela della salute e difesa dell'ambiente, delle esigenze sociali nonché della promozione dello sviluppo sostenibile, con l'introduzione dei prodotti di cui al comma 1.
6. Per le finalità di cui al presente articolo la Giunta regionale promuove anche appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni civili e militari dello Stato.

Articolo 74 - Sopralluogo

1. In relazione all'importanza e alla tipologia dell'opera, ciascuna stazione appaltante individua nel bando di gara o nella lettera di invito, le modalità idonee a garantire l'assolvimento dell'obbligo di



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

sopralluogo. Gli adempimenti necessari possono consistere nella dichiarazione di sopralluogo a cura del partecipante ovvero nel verbale di avvenuto sopralluogo a cura della stazione appaltante.

2. Al fine di garantire la funzione tipica del sopralluogo di valutazione della prestazione richiesta e della situazione dei luoghi, le stazioni appaltanti prevedono nel bando di gara o nella lettera di invito che il sopralluogo sia effettuato unicamente da soggetti comunque riconducibili alla struttura organizzativa degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara.

3. L'Amministrazione aggiudicatrice può richiedere all'aggiudicatario di mantenere un ufficio operativo in ambito regionale per tutta la durata dei lavori e fino alla data in cui diviene definitivo il collaudo.

4. Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice eserciti la facoltà di cui al comma 3 ne fa menzione del bando e negli atti di gara.

Articolo 75 - Controlli a campione sui requisiti

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, possono richiedere ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro e non oltre dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le stazioni appaltanti possono sempre procedere ai controlli a campione sui requisiti di ordine generale e speciale dichiarati in sede di gara, in ogni momento del procedimento di gara, ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nei casi e nei limiti di importo entro i quali è consentita l'acquisizione di lavori, beni o servizi in economia, mediante affidamento diretto, le stazioni appaltanti possono prevedere che la verifica dei requisiti dichiarati dall'affidatario abbia luogo a campione, su di un numero di affidamenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

preventivamente stabilito da ciascuna amministrazione, nonché in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applica la normativa statale vigente.

Articolo 76 – Fasi della procedura di affidamento

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, previsti dalla presente legge, dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 o dalle norme vigenti.

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni per l'individuazione dei soggetti offerenti.

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, tenuto conto di quanto stabilito nel presente Capo.

5. Al termine della procedura di affidamento è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

6. L'aggiudicazione provvisoria, ove previsto, è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, procede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva



diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

7. Quando, secondo l'ordinamento della stazione appaltante, l'aggiudicazione provvisoria non è soggetta ad approvazione, la stazione appaltante, effettuate con esito positivo le verifiche di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, procede all'aggiudicazione definitiva.

8. Sono fatte salve le norme regionali in materia di controllo sugli atti degli enti regionali.

Articolo 77 – Criteri di aggiudicazione

1. Le stazioni appaltanti utilizzano preferibilmente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ad esclusione dei casi nei quali la natura dell'appalto e l'oggetto delle prestazioni, altamente standardizzate e ripetitive, non lo consenta. In detti casi, il responsabile del procedimento individua e motiva in relazione alle caratteristiche ed alle condizioni della prestazione. Le stazioni appaltanti, nella definizione degli elementi di valutazione dell'offerta, tengono conto anche di elementi di sostenibilità ambientale, quali, in particolare, il risparmio energetico, l'utilizzo di tecniche innovative ed ecocompatibili per l'approvvigionamento e lo smaltimento dei materiali, l'utilizzo di materiali riciclati, l'introduzione di elementi di bioedilizia e di tecniche di ingegneria naturalistica. Nei casi in cui è previsto l'impiego diretto di lavoratori, le stazioni appaltanti tengono conto, compatibilmente con la natura del contratto e con quanto previsto dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 73, di misure per l'inserimento lavorativo di persone con disabilità, di disoccupati di lungo periodo e di lavoratori svantaggiati e adottano specifici indicatori di conformità agli elementi di sostenibilità ambientale prescelti in relazione all'efficienza richiesta agli esecutori di lavori, forniture e servizi.

TITOLO VIII – RAZIONALIZZAZIONE DELLA COMMITTENZA PUBBLICA

CAPO I - CENTRALE REGIONALE DI COMMITTENZA

Articolo 78 – Finalità, ambito di applicazione e articolazione

1. Al fine di razionalizzare la spesa pubblica per l'acquisizione di lavori, beni e servizi, di ottimizzare le procedure di scelta del contraente e di assicurare la correttezza, la trasparenza e l'efficienza nell'affidamento dei contratti pubblici, conformemente a quanto stabilito dai principi e dalle norme



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

del diritto comunitario relative al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi con la direttiva 2014/24/UE, dall'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dall'articolo 1, commi 455, 456, 457 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007), è istituita la Centrale Regionale di Committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (di seguito "Ce.Re.Co.").

2. La Ce.Re.Co. svolge sia le funzioni di soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sia le funzioni di stazione unica appaltante ai sensi dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 2011. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del predetto D.P.C.M. 30 giugno 2011, la Ce.Re.Co. collabora con l'Osservatorio dei contratti pubblici di cui al Capo I del Titolo VI, nonché con le Prefetture - UGT competenti per territorio, anche nella fase del monitoraggio delle procedure di gara, allo scopo di prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata e contrastare eventuali intese tra le imprese concorrenti.

3. La Ce.Re.Co., accessibile attraverso una piattaforma telematica unica, cura le attività di programmazione, preparazione, indizione e aggiudicazione delle gare concernenti lavori ed opere pubbliche, acquisizioni di beni e forniture di servizi, compresi i servizi di ingegneria e architettura, anche integrata, a favore delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), cui è fatto obbligo di ricorrere ad essa nei modi e termini stabiliti dalla presente legge.

4. La Ce.Re.Co. è articolata in due aree funzionali denominate "Area dei contratti pubblici di beni e servizi" (ARBES) e "Area dei contratti pubblici di lavori e servizi di ingegneria e architettura" (AREL), costituenti articolazioni organizzative, rispettivamente, della Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica e della Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici.

5. L'ARBES costituisce Centro di Acquisto Territoriale della Regione Sardegna (C.A.T.), ai sensi dell'articolo 1, commi 455 e 456 della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il C.A.T. stipula convenzioni quadro per l'approvvigionamento di beni e servizi ad elevata standardizzabilità, con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi e alle condizioni previste nelle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

convenzioni stesse, contratti attuativi a seguito della ricezione di ordinativi di forniture, emessi dalle amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 1. Anche al fine di tutelare la libera concorrenza e l'apertura del mercato, nella convenzione-quadro sono determinati:

- a) il limite massimo della durata contrattuale;
- b) la quantità massima ovvero l'importo massimo di beni o servizi oggetto della stessa.

6. Il C.A.T. costituisce, altresì, in attuazione di quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, il mercato elettronico della Sardegna, sul quale possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tutte le stazioni appaltanti.

7. L'ARBES svolge, inoltre, attività di espletamento delle gare d'appalto per le forniture e i servizi anche non ricompresi nel mercato elettronico, di importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

8. L'AREL svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere e i lavori pubblici di interesse regionale di importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

9. Le altre amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, possono avvalersi della Ce.Re.Co. in regime di convenzione.

10. In attuazione dell'articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, a decorrere dal 31 gennaio 2015 i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi con le seguenti modalità alternative:

- a) nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti;
- b) costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici;
- c) ricorrendo alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

11. In regime di piena operatività della Ce.Re.Co, i Comuni non capoluogo di provincia possono ricorrere ad essa, quale soggetto aggregatore ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89

12. In alternativa alle modalità di cui ai commi 10 e 11, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti di beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

Articolo 79 – Funzioni e compiti

1. Alla Ce.Re.Co sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) collaborazione con le stazioni appaltanti, al fine della corretta individuazione del contratto, per garantire la rispondenza dell'opera, del servizio e della fornitura alle effettive esigenze degli enti destinatari nonché la loro corretta e tempestiva esecuzione;
- b) individuazione e programmazione delle attività da svolgere in favore delle stazioni appaltanti, in relazione alle tipologie di contratto;
- c) collaborazione con il responsabile del procedimento nella definizione del sistema di gara e nell'individuazione del criterio di aggiudicazione;
- d) collaborazione nella redazione del documento preliminare alla progettazione, del capitolato speciale, del capitolato prestazionale e di ogni altro documento propedeutico all'indizione della gara d'appalto;
- e) predisposizione del bando di gara, del disciplinare di gara e relativa modulistica;
- f) espletamento della gara d'appalto e adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva;
- g) cura del precontenzioso;
- h) predisposizione delle relazioni tecniche per l'Avvocatura regionale, per eventuali ricorsi in sede giurisdizionale;
- i) monitoraggio degli stati di avanzamento e della corretta esecuzione dei contratti, anche attraverso forme di collaborazione con l'Osservatorio.

2. La Ce.Re.Co., per il tramite delle Direzioni generali interessate:

- a) riferisce sull'esercizio delle proprie funzioni, con cadenza annuale, alla Giunta regionale, formulando ogni opportuna proposta e osservazione;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

b) segnala immediatamente all'Osservatorio ogni inosservanza o elusione della normativa sui contratti pubblici di cui sia venuta a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il ricorso alla Ce.Re.Co. da parte dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, è disposto con provvedimento del dirigente preposto alla struttura dell'ente cui spetta la competenza relativa alla indizione della gara. Detto atto deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere aggiudicati o eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti. Concluse le procedure di aggiudicazione, la Ce.Re.Co. rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura alla stazione appaltante, ai fini degli atti consequenziali.

4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta congiunta della Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di Enti Locali, Finanze e Urbanistica e della Direzione generale dell'Assessorato regionale competente in materia di Lavori Pubblici, adotta l'atto di regolamentazione e di organizzazione della Ce.Re.Co., unitamente allo schema di convenzione di cui all'articolo 80 comma 7. L'atto di regolamentazione disciplina, tra l'altro, la programmazione dell'attività di affidamento, l'individuazione dei settori specifici per la redazione di bandi – tipo, d'intesa con l'Osservatorio, ai sensi degli articoli 39, comma 1, lettera a) e 72, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti in materia, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale, le misure di semplificazione dei procedimenti di acquisto nonché modalità e termini di indizione del procedimento di gara.

5. La Regione promuove la creazione di network di comunicazione con fornitori, esecutori di lavori, prestatori di servizi e associazioni di categoria, sia al fine di sviluppare negli operatori economici le capacità progettuali per soddisfare al meglio la domanda pubblica, sia al fine di sviluppare iniziative che tengano in attenta considerazione gli assetti del mercato locale e che ne possano valorizzare le caratteristiche distintive. Le relative modalità di attuazione sono definite nel regolamento di cui al comma 4.

Articolo 80 - Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione della presente legge e nelle more dell'espletamento dei relativi concorsi, la Giunta regionale, previa selezione per titoli specifici destina alla Ce.Re.Co. il personale



necessario al suo funzionamento, facendo ricorso prioritariamente alle procedure di cui agli articoli 38-bis e 40 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, come modificata dalla legge regionale 15 gennaio 2014, n. 6.

2. Per quanto concerne i lavori, l'acquisizioni di beni e la forniture di servizi relativi al Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza può affidare singole fattispecie alla Ce.Re.Co..

CAPO II – PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

Articolo 81 - Promozione dei sistemi e degli strumenti telematici

1. La Regione, al fine di favorire processi di semplificazione e di efficienza delle pubbliche amministrazioni, nonché i principi di trasparenza e concorrenza, promuove e incentiva la diffusione, l'integrazione e l'utilizzo tra le amministrazioni aggiudicatrici di sistemi e strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi e per l'affidamento di lavori pubblici.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione promuove la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi e degli strumenti telematici da parte delle imprese, anche attraverso la collaborazione con le associazioni di categoria.

Articolo 82 - Sistema telematico di acquisto

1. La Regione si avvale di un sistema telematico per lo svolgimento delle procedure aperte, ristrette e negoziate, nonché per le procedure telematiche di acquisto previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano il sistema telematico di acquisto di cui si avvale la Regione.

3. Le stazioni appaltanti che aderiscono alla rete telematica regionale possono adottare il sistema di cui al comma 2 per l'effettuazione delle proprie procedure.

Articolo 83 - Misure di semplificazione delle procedure di acquisto

1. La Regione, d'intesa con le amministrazioni aggiudicatrici e nell'ambito della rete telematica regionale, favorisce i processi di semplificazione delle procedure di acquisto mediante:

- a) l'adozione di comuni regole procedurali utili a consentire la condivisione e l'interoperabilità dei sistemi informativi;



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- b) la condivisione dei servizi messi a disposizione dall'infrastruttura della rete regionale, costituita quale articolazione del sistema pubblico di connettività (SPC);
- c) l'integrazione dei sistemi informativi e delle procedure ai fini dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi, anche attraverso l'interscambio di informazioni utilizzabili da più amministrazioni aggiudicatrici.

2. Le specifiche tecniche necessarie a realizzare quanto previsto al comma 1 sono definite nelle Linee guida approvate dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessorato regionale competente in materia di

CAPO III - GESTIONE COMUNE DELLE PROCEDURE

Articolo 84 - Esercizio associato delle funzioni da parte di enti locali

1. La Regione favorisce ed incentiva l'esercizio associato da parte degli enti locali delle funzioni amministrative e dei servizi in materia contrattuale, con particolare riferimento alle attività di:

- a) consulenza in materia contrattuale, sportelli di informazione, profilo del committente;
- b) programmazione dell'attività contrattuale;
- c) responsabile del procedimento, unico o per fasi, e relative attività di supporto;
- d) progettazione;
- e) espletamento delle procedure concorsuali;
- f) stipulazione dei contratti;
- g) direzione dei lavori, tutor di cantiere;
- h) gestione dei contratti, controllo e vigilanza sull'esecuzione.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi di cui al comma 1 può essere svolto:

- a) mediante unione di comuni o consorzio;
- b) sulla base di apposita convenzione che preveda la costituzione di uffici comuni;
- c) mediante la delega di funzioni degli enti partecipanti a favore di uno di essi, secondo il vigente ordinamento degli enti locali.

3. Gli atti associativi possono individuare l'ente responsabile della gestione associata cui sono affidate le funzioni di stazione appaltante.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

4. Nei casi in cui l'esercizio associato abbia ad oggetto le funzioni di responsabile del procedimento, unico o per fasi, il relativo incarico è svolto da uno dei dipendenti assegnati all'unione di comuni, al consorzio o all'ufficio comune, oppure da un dipendente dell'ente delegato.

5. La Regione considera l'esercizio associato delle funzioni elemento premiante per l'erogazione dei finanziamenti mediante i programmi di spesa regionali di cui al Capo I del Titolo II, relativi ai lavori e alle opere pubbliche.

Articolo 85 - Avvalimento degli uffici di altre amministrazioni ed enti

1. Al fine di incentivare la cooperazione tra enti pubblici per il perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni di servizio pubblico comune, le amministrazioni aggiudicatrici, per lo svolgimento delle attività in materia contrattuale, possono avvalersi degli uffici di altre amministrazioni ed enti in possesso di idonea organizzazione amministrativa e strumentale.

2. Il rapporto di avvalimento è disciplinato da apposita convenzione e può riguardare:

- d) le funzioni di responsabile del procedimento;
- e) il supporto al responsabile del procedimento;
- f) l'espletamento delle procedure di gara;
- g) la progettazione, la direzione dei lavori o la direzione dell'esecuzione del contratto e il coordinamento della sicurezza.

3. Nella convenzione sono definite, in particolare, le relative responsabilità e le modalità di erogazione degli incentivi dovuti al personale dell'ufficio avvalso per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle attività tecnico amministrative connesse, ai sensi dell'articolo

TITOLO IX - DISPOSIZIONI A TUTELA DEL LAVORO

Articolo 86 - Valutazione delle misure aggiuntive e dei requisiti di sicurezza dei lavoratori

1. Ai fini dell'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti valutano l'offerta anche in base ai seguenti elementi:

- a) misure aggiuntive o migliorative per la sicurezza e la salute dei lavoratori oggettivamente valutabili e verificabili, nel caso di contratti di lavori e di servizi;
- b) requisiti di sicurezza connessi all'uso del bene, nel caso di contratti di fornitura.



2. Le misure e i requisiti di cui al comma 1 sono valutati in connessione con l'oggetto del contratto, sulla base dei criteri indicati nel bando di gara.

Articolo 87 - Tutor di cantiere

1. Per lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le stazioni appaltanti, anche in forma associata, mediante convenzioni con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 81 del 2008, assicurano la presenza in cantiere di un tutor con funzioni di assistenza formativa ai lavoratori e alle imprese in materia di sicurezza.

2. Il tutor di cantiere svolge, inoltre, attività di supporto alle funzioni del responsabile dei lavori e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di cui all'articolo 92 del d.lgs. 81/2008. I relativi oneri rientrano tra le somme a disposizione del quadro economico di progetto e sono sostenuti direttamente dalla stazione appaltante.

3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, è approvato il disciplinare concernente le modalità di coordinamento tra l'attività del tutor di cantiere e l'attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nonché le modalità di verifica del suo operato.

4. Nello svolgimento della propria attività il tutor di cantiere può collaborare con gli organi statali competenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Articolo 88 - Requisiti professionali del tutor di cantiere

1. Per l'esercizio delle funzioni di tutor di cantiere è richiesto il possesso di almeno uno dei requisiti previsti dagli articoli 32 e 98 del d. lgs. 81/2008.

2. Oltre ai requisiti professionali di cui al comma 1, il tutor deve aver svolto una esperienza lavorativa certificata, di durata non inferiore a due anni, come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, o come responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3, ovvero come addetto al servizio di prevenzione e protezione nel macro settore di attività ATECO 3 o come addetto allo svolgimento di compiti specifici di sicurezza nel settore delle costruzioni.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

3. In ogni caso le capacità e i requisiti professionali del tutor di cantiere devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.

Articolo 89 - Compiti del tutor di cantiere

1. Il tutor di cantiere contribuisce a promuovere il rispetto e l'applicazione puntuale, nei cantieri in cui si svolgono i lavori, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza del lavoro e in particolare delle disposizioni del d. lgs. 81/2008 a garanzia dell'adempimento degli obblighi relativi alla informazione, formazione e addestramento. Il tutor di cantiere, in particolare:

- a) rileva gli eventuali bisogni formativi in materia di sicurezza effettuando appositi sopralluoghi nei cantieri e, se ravvisa carenze formative o di addestramento, comunica in forma scritta al datore di lavoro la proposta di iniziative formative, monitorandone gli esiti;
- b) partecipa alle riunioni di coordinamento indette, ai fini dell'espletamento delle azioni di cui all'articolo 92, comma 1, lettere a) e c) del d. lgs. 81/2008, dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- c) propone, ove ne ravvisi l'opportunità, specifiche attività formative sulla base delle esigenze segnalate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera a), è trasmessa per conoscenza:

- a) al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- b) al responsabile dei lavori;
- c) al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle rappresentanze sindacali unitarie dei lavoratori.

3. Ove il tutor, durante i sopralluoghi in cantiere, ravvisi comportamenti o situazioni da cui possa derivare pericolo grave e imminente, lo segnala al direttore dei lavori, al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e al datore di lavoro dell'impresa esecutrice o suo delegato; in mancanza del direttore dei lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il tutor impartisce ai lavoratori interessati le istruzioni finalizzate all'immediata prevenzione di eventuali incidenti. Ove i comportamenti o le situazioni di pericolo perdurino, il tutor deve segnalarli all'Azienda USL competente.

4. Il tutor non può svolgere l'attività formativa nei cantieri presso cui opera.



Articolo 90 - Poteri del tutor di cantiere

1. Per l'effettuazione dei compiti ad esso attribuiti ai sensi dell'articolo 91, il tutor ha libero accesso a tutte le aree di cantiere e alle relative lavorazioni.
2. Il tutor ha, altresì, facoltà di accesso alla documentazione di cantiere inerente alla sicurezza.

Articolo 91 - Misure sulla sicurezza e regolarità del lavoro nei cantieri

1. Al fine di rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori operanti a qualunque titolo nei cantieri, le imprese affidatarie sono tenute ad adottare efficaci sistemi di rilevazione nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi.
2. L'appaltatore assicura momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse in ragione dei tipi di infortunio connessi con le fasi lavorative in cui si articola l'oggetto dell'appalto.
3. L'appaltatore assicura, altresì, idonei interventi di formazione ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.
4. Gli interventi formativi di cui ai commi 2 e 3 prevedono un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali e significative variazioni del ciclo produttivo.
5. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture, ove sussistano le condizioni di cui all'articolo 90, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008, gli adempimenti di cui all'articolo 26 del medesimo, dovranno essere assolti e ricompresi nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100.

Articolo 92 - Disposizioni per la tutela del lavoro negli appalti pubblici di servizi

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano, ove compatibili, agli appalti di servizi.
3. Nel caso di contratti di servizi e di fornitura con posa in opera, il capitolato speciale di appalto prevede:
 - a) l'indizione da parte della stazione appaltante, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, di una riunione di coordinamento con la ditta interessata al fine di fornire dettagliate informazioni sui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

rischi esistenti nell'ambiente in cui la ditta appaltatrice è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;

b) l'obbligo per l'operatore aggiudicatario di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, e di comunicare alla stazione appaltante i rischi specifici derivanti dalla sua attività, che saranno introdotti nell'ambiente stesso.

Articolo 93 - Potenziamento e coordinamento delle attività di controllo

1. La Giunta regionale, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, impartisce alle aziende ASL apposite direttive volte al potenziamento delle attività di controllo, supporto, coordinamento e formazione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo priorità, linee guida e settori di intervento, sulla base dei quadri infortunistici rilevati dalle ASL e dagli Ispettorati Provinciali del Lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 le ASL, anche in collaborazione con gli Ispettorati Provinciali del Lavoro, forniscono, con cadenza annuale, specifici rapporti sul quadro infortunistico correlato all'esecuzione dei lavori pubblici, articolato per tipologie e fasi lavorative.

3. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valuta la consistenza degli organici del personale di vigilanza ed ispezione presente in ciascuna azienda ed autorizza eventuali nuove assunzioni a tempo indeterminato. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono destinate dalle aziende ASL ad interventi di potenziamento delle competenti strutture dei dipartimenti di prevenzione e dei servizi strumentali in dotazione alle stesse.

4. Al fine di potenziare il coordinamento e la vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, la Giunta regionale promuove apposite intese con gli organi statali competenti per l'effettuazione della formazione, coordinamento e dei controlli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, finalizzati anche alla verifica del rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali e contributivi.

5. La Giunta regionale promuove, inoltre, apposite intese con gli enti locali ed i relativi organismi rappresentativi per l'utilizzazione, ai fini del supporto alle attività di controllo previste dal presente articolo, del personale della polizia comunale. A tale fine, la Giunta regionale provvede all'organizzazione ed allo svolgimento di appositi corsi di formazione professionale.



6. Al fine di sviluppare strategie comuni per la diffusione delle buone pratiche in materia di sicurezza, la Regione promuove un apposito patto per la sicurezza e la regolarità del lavoro, mediante intese ed accordi con gli enti locali, le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni imprenditoriali, anche tramite gli organismi paritetici.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 94 - Rinvio alla normativa statale

1. Per la disciplina di ogni materia che non sia regolata dalla presente legge, si rinvia al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e ai relativi regolamenti di attuazione nonché ad ogni altra disposizione statale in materia.

Articolo 95 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, in quanto compatibili, alle concessioni di lavori e alle concessioni di servizi di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche.

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle procedure e ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Articolo 96 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- l'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 32.
- l'articolo 47, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 13 novembre 1998, recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione".
- la legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 recante "Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto" salvo quanto previsto dal comma 8 dell'art.6 della presente legge.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÚBLICOS
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

- l'articolo 9 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, come modificato dall'articolo 1, comma 9, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3.

Articolo 97 - Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.